

Assemblea Regionale Siciliana

XCVII

SEDUTA DI VENERDI' 16 LUGLIO 1948

Presidenza del V. Presidente ROMANO GIUSEPPE

INDICE

	Pag.	Pag.
Sostituzione di un deputato:		
PRESIDENTE	1657	GERMANÀ, <i>relatore</i> . . . 1661 1662 1664 1665 1673 1674 1676 1677 1678 1679 1682
Giuramento del deputato Colosi:		
PRESIDENTE	1658	LA LOGGIA, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i> 1661 1662 1663 1664 1665 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1679 1680
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1658	PAPA D'AMICO, <i>Presidente della Com- missione</i> . . . 1662 1664 1669 1671 1673 1676 1680
Interrogazioni (Annunzio):		
PRESIDENTE	1658	STARRABBA DI GIARDINELLI . . . 1662 1663 1664 1665 1667 1668 1671 1672 1679 1680
Interpellanza (Annunzio):		
PRESIDENTE	1659	MONASTERO . . . 1663 1664 1665 LANZA DI SCALEA . . . 1664 1665 1670 GIGANTI INES . . . 1664 NAPOLI . . . 1664 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1682
Proposta di legge di iniziativa parlamen- tare (<i>Presa in considerazione</i>): « Applica- zione nel territorio della Regione sici- liana del D. L. 5 febbraio 1948, n. 61, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali » (137):		
PRESIDENTE	1659	GIOVENCO . . . 1665 GUGINO . . . 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1673 1677 1678 1681
Dimissioni dell'onorevole Pellegrino da componente della Commissione d'inchie- sta per l'accertamento delle responsa- bilità in ordine all'incidente occorso al- l'onorevole Semeraro, ed eventuale sosti- tuzione:		
PRESIDENTE	1659	TAORMINA . . . 1673 FRANCHINA . . . 1676 1679
NAPOLI	1659	RUSSO . . . 1678 CRISTALDI . . . 1679 BONFIGLIO . . . 1681 ALESSI, <i>Presidente della Regione</i> 1681 1682
Mozioni (Annunzio):		
PRESIDENTE	1660 1661	
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	1660	
CACOPARDO	1660	
STARRABBA DI GIARDINELLI	1661	
SCIFO	1661	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>): « Ratifica del D.P.R.S. 31 ottobre 1947, n. 82, concernente la determinazione dei contingenti dei cereali da conferire ai Granai del Popolo per l'annata agraria 1947-48 » (64):		
PRESIDENTE	1661 1662 1663 1664 1665 1669 1670 1671 1672 1673 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681	

La seduta comincia alle ore 17,20.

RUSSO, *ff. segretario*, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE legge la lettera in data 13
luglio 1948 del Presidente della Commissione
di convalida, con la quale si comunica che,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L.L.
10 marzo 1946, n. 74, recante « Norme per l'e-
lezione dei deputati all'Assemblea Costituente », esteso alla elezione dei deputati all'As-
semblea regionale siciliana, la Commissione

stessa, con deliberazione del 13 luglio 1948, ha attribuito il seggio rimasto vacante, in seguito alle dimissioni presentate dal deputato Li Causi Girolamo ed accolte in data 12 luglio 1948 dall'Assemblea regionale con decorrenza dal 20 aprile 1948, al candidato Colosi Salvatore, che lo segue nella stessa lista per la circoscrizione elettorale di Catania, proponendone la proclamazione.

Pone ai voti la proposta della Commissione.

(E' approvata)

Avverte, pertanto, che da oggi decorre, nei riguardi del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste e reclami, ai sensi dell'art. 65 del già citato decreto legislativo.

Giuramento del deputato Colosi.

PRESIDENTE, poichè l'Assemblea ha proceduto alla proclamazione del candidato che subentra all'onorevole Li Causi, invita l'onorevole Colosi a prestare giuramento. *(Legge la formula del giuramento)*

(Il deputato Colosi presta giuramento)

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che sono stati trasmessi alle Commissioni legislative competenti i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare presi in considerazione nelle sedute precedenti, e precisamente:

— alla 5ª Commissione legislativa: « Impiego dei prodotti delle miniere di asfalto di Ragusa nelle strade della Regione » (160);

— alle Commissioni legislative riunite 1ª, 2ª e 4: « Disciplina dei prezzi di rivendita della energia elettrica e modifiche alla legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie » (159);

— alle Commissioni legislative riunite 7ª e 2ª: « Istituzione del libretto di lavoro per i lavoratori agricoli » (157).

Comunica altresì che gli è pervenuto il seguente telegramma del sindaco di Catania:

« Consiglio comunale unanime plaude intervenuto riconoscimento carattere legge costituzionale dello Statuto regionale. — Sindaco Perni ».

Annunzio di interrogazioni.

RUSSO, ff. segretario, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore all'alimentazione, per conoscere quali

provvedimenti intenda adottare per rendere migliore la qualità del pane tesserato, attualmente immangiabile e di prezzo elevato, per cui esiste un vivo malcontento tra la popolazione non abbiente che non può acquistarlo al mercato libero ». *(L'interrogante chiede lo svolgimento di urgenza)*

CUFFARO

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quanto ci sia di vero in merito alle voci che circolano in ambienti autorevoli circa il costruendo Palazzo di giustizia di Palermo, che si vorrebbe destinare ad altro uso con grave ed irreparabile danno per l'Amministrazione della giustizia nella capitale dell'Isola ».

SEMINARA

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere con quali criteri siano stati distribuiti i fondi A.U.S.A. e per quale motivo dalla distribuzione sia stato escluso l'ospedale di Termini Imerese ».

SEMINARA

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore alla finanza e l'Assessore ai lavori pubblici, per sapere se non intendano accogliere le reiterate richieste di contributo e di assistenza avanzate dall'Amministrazione comunale di Leonforte per la ricostruzione degli atti dello stato civile dal 1820 al 1945, distrutti nel corso dell'incendio del Municipio avvenuto nel giugno del 1945 ». *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*

POTENZA

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinché sia resa giustizia agli impiegati dei consorzi di bonifica: Cuti - Ciolino - Monaco - S. Nicola. Quattro Finaiti - Giardo, Serra Fichera - Stazione Vallelunga arbitrariamente licenziati ai primi dell'anno 1947 contro disposizioni ministeriali ed alto-commissariali. I licenziati, ben sette su undici impiegati, dopo oltre un anno e nonostante i ripetuti reclami rivolti anche all'Assessorato dell'agricoltura, nè sono stati riammessi in servizio, nè hanno ricevuto le promesse competenze, nè hanno avuto almeno un cenno di riscontro ai propri reclami ». *(L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza)*

COLAJANNI POMPEO

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del

giorno per essere svolte a loro turno. Quelle per le quali è stata richiesta risposta scritta saranno inviate agli Assessori competenti.

Annunzio di interpellanza.

RUSSO, *ff. segretario*, dà lettura della seguente interpellanza pervenuta alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente della Regione, per conoscere il pensiero del Governo sui tentativi, fatti in provincia di Enna, di limitare la libertà di parola dei rappresentanti dell'opposizione, e, in particolare, sul significato delle proteste a freddo e a ritardamento, visibilmente preorchestrate, presentate dai sindaci minoritari democristianqualunquisti di Leonforte e di Assoro contro i comizi tenuti dal sottoscritto il 20 giugno c. a. in queste due località con grande concorso di folla consenziente ». (*L'interpellante chiede lo svolgimento di urgenza*)

POTENZA

PRESIDENTE comunica che l'interpellanza testè annunciata sarà posta all'ordine del giorno, per essere svolta a suo turno.

Presa in considerazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare: "Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D. L. 5 febbraio 1948, n. 61, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali", (137).

PRESIDENTE fa osservare che, sullo stesso argomento, è stato già presentato e annunciato, nella seduta del 31 maggio, analogo disegno di legge di iniziativa del Governo. Ritiene, quindi, superflua la presa in considerazione di quello di iniziativa parlamentare. Poichè nè i proponenti nè alcun altro deputato chiedono di parlare, pone ai voti la presa in considerazione.

(*E' respinta*)

Dimissioni dell'onorevole Pellegrino da componente della Commissione d'inchiesta per l'accertamento delle responsabilità in ordine all'incidente occorso all'onorevole Semeraro, ed eventuale sostituzione.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Pellegrino ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione parlamentare per l'accertamento delle responsabilità in ordine all'incidente occorso all'onorevole Semeraro. Ne pone ai voti l'accettazione.

(*Sono accettate*)

NAPOLI propone che la nomina del nuovo componente della Commissione parlamentare, in sostituzione dell'onorevole Pellegrino, venga delegata al Presidente dell'Assemblea.

(*Così resta stabilito*)

PRESIDENTE nomina l'onorevole Marotta componente della Commissione, in sostituzione dell'onorevole Pellegrino dimissionario.

Constatata l'assenza di numerosi componenti del Governo, sospende la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 17,50*)

Annunzio di mozioni.

RUSSO, *ff. segretario*, dà lettura delle seguenti mozioni pervenute alla Presidenza:

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

visti gli articoli 13, 15, 16, 17 del suo regolamento interno, approvato nella seduta del 30 luglio 1947 e i corrispondenti articoli del regolamento della Camera dei deputati;

Delibera

che ogni progetto di legge di iniziativa di uno o più deputati, già preso in considerazione, venga tempestivamente discusso in seduta pubblica senza elusioni e confusioni con altri progetti, comunque presentati ».

CRISTALDI, LO PRESTI CONCETTO, MONTALBANO, OMOBONO, TAORMINA, LUNA, COLAJANNI LUIGI, MARE GINA, ADAMO IGNAZIO, NICASTRO, SEMERARO, CUFFARO, PANTALEONE, FRANCHINA, GALLO LUIGI, RAMIREZ, NAPOLI, AUSIELLO, MONDELLO, SAPIENZA GIUSEPPE, MAROTTA

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

considerato che in Tunisia vivono circa 130 mila italiani, nella quasi totalità siciliani, e che, in seguito agli eventi bellici, la permanenza in quel territorio è stata interdetta, sotto diverse forme, a circa 15.000 di essi, con gravissime conseguenze per le loro persone e per i loro beni;

considerato che la rinuncia del 28 febbraio 1945, da parte del Governo italiano alle Convenzioni del 1896, non poteva pregiudicare i diritti quesiti dagli italiani in Tunisia, i quali, in mancanza di una nuova Convenzione, debbono, comunque, godere del diritto comune — internazionale e interno — nei rapporti con le autorità e coi privati di altre nazionalità, e che tale principio di trattamento, sulla base del diritto comune, riguarda gli italiani in Tunisia: quindi anche quelli che non vi sog-

giornino o che non siano autorizzati a soggiornarvi;

considerato che la Francia, con l'accordo di Parigi del 29 novembre 1947, ha rinunciato a prevalersi delle clausole dell'art. 79 del Trattato di pace, che prevede la confisca dei beni italiani nei territori delle Potenze alleate ed associate, a titolo di riparazioni di guerra;

considerato che, in tale accordo di Parigi (art. 1, a e art. 3), alla rinuncia è fatta inspiegabile discriminazione a danno degli italiani espulsi dalla Reggenza i cui beni soltanto dovrebbero essere subastati in conto riparazioni, assoggettando tale benemerita categoria di cittadini a totale, irreparabile danno dopo quelli ingenti, già subiti, tanto più che le espulsioni in oggetto sono state inflitte, a solo titolo di rappresaglia bellica e senza alcuna garanzia di giustizia amministrativa, con semplice affrettato provvedimento di polizia, e tanto più che i siciliani di Tunisia vengono in tal modo sacrificati a interessi egoistici del Continente;

considerato che, nell'assenza di una Convenzione che regoli il loro Statuto, gli italiani di Tunisia, si trovano, dopo l'abolizione delle Convenzioni del 1896, tuttora esposti a un vero regime d'eccezione, dopo avere concorso, con la loro fatica, alla evoluzione ed al progresso economico-sociale della Tunisia;

considerato che è assolutamente necessaria una politica di solidarietà fra i popoli e che i Governi italiano e francese debbono stabilire sempre più buoni e cordiali rapporti e creare le migliori condizioni per eliminare, in Tunisia, i gravi contrasti sorti in seguito alla guerra;

considerato che urge, pertanto, la perfezione della nuova Convenzione, promessa dalla Francia con lo scambio di note del 21 febbraio 1946, che regoli il nuovo Statuto dei nostri nazionali nella Reggenza;

considerato che tale problema è spiccatamente di interesse regionale, sia per le ragioni anzidette, sia perchè importa, al più presto, regolare i traffici ed i rapporti economici tra la Sicilia e la Tunisia, delicati ed importanti, ad esempio, nel settore della pesca;

Invita

il Governo della Regione a promuovere, con la massima urgenza, un'azione energica presso il Governo dello Stato perchè:

1) venga chiesta alla Francia la riammissione dei profughi in Tunisia e la restituzione dei loro beni;

2) venga sollecitata la perfezione della Convenzione di stabilimento degli italiani in Tu-

nisia e quella di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Reggenza, e subordinatamente:

a) vengano liquidati i beni degli assenti da Tunisi prima del settembre 1939 e di tutti coloro che ne faranno richiesta;

b) vengano riammessi in Tunisia, con restituzione integrale dei loro beni, i profughi che hanno fatto o faranno, entro un termine da stabilire, domanda di ritorno, a meno che la giustizia francese, in seguito a regolare processo, decida diversamente per taluni casi individuali.

3) siano inclusi rappresentanti dell'Assemblea regionale nella Commissione italiana, chiamata ad elaborare le nuove Convenzioni ed a trattare comunque con il Governo francese a proposito della Tunisia.

Delibera

di nominare, per l'esame del problema tunisino ed, in particolare, per lo studio delle nuove Convenzioni e di tutte le gravi questioni in corso, una Commissione parlamentare, la quale potrà chiamare a farne parte una rappresentanza dei profughi di Tunisia, con facoltà di aggregarsi dei tecnici.

SCIFO, VACCARA, ADAMO DOMENICO, GALLO LUIGI, GIOVENCO, DI MARTINO, STABILE, LO MANTO, BONGIORNO VINCENZO, DRAGO, CUFFARO, MONTALBANO, MONASTERO, CASTORINA, GERMANA, CACOPARDO, NAPOLI, COLAJANNI POMPEO, ARDIZZONE, DANTE, BOSCO, ADAMO IGNAZIO, COSTA, ROMANO FEDELE, GIGANTI INES

PRESIDENTE interpella il Governo per stabilire il giorno in cui dovranno discutersi le mozioni testè lette.

ALESSI, *Presidente della Regione*, rileva che l'Assemblea non può non tener conto anzitutto del lavoro che si è già impegnata a svolgere e che comprende la trattazione di numerose interrogazioni e interpellanze, nonchè la discussione di alcune mozioni e di vari disegni di legge. Occorre altresì tener presente quale durata, prevedibilmente, può avere l'attuale sessione.

Pertanto ritiene che la mozione degli onorevoli Scifo, Vaccara ed altri, riguardante le condizioni degli italiani in Tunisia, possa essere discussa non il prossimo lunedì, ma l'altro successivo, semprechè si preveda che i lavori dell'Assemblea continuino sino a tale data.

CACOPARDO desidera conoscere la prevedibile durata dell'attuale sessione.

ALESSI, *Presidente della Regione*, non può

dare una risposta, non essendo di pertinenza del Governo stabilire la durata dei lavori della sessione. Fa solo presente che il materiale da svolgere è notevole e che il Governo si tiene pertanto a disposizione dell'Assemblea. Per quanto riguarda la data della discussione della mozione presentata dagli onorevoli Cristaldi ed altri, relativa ai disegni di legge di iniziativa parlamentare, osserva che la decisione al riguardo spetta all'Assemblea, trattandosi di materia attinente al regolamento e non importando alcun impegno politico per il Governo.

PRESIDENTE fa presente che l'ordine del giorno, di cui è stata distribuita copia oggi, comprende tutto il lavoro che la Presidenza avrebbe intenzione di esaurire nell'attuale sessione, salvo ad inserirvi il disegno di legge per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, nel caso in cui questo venga esitato dalla competente Commissione. Ritiene, pertanto, che le due mozioni testè lette dovrebbero rimandarsi alla prossima sessione, a meno che l'Assemblea non ne riconosca l'urgenza.

STARRABBA DI GIARDINELLI si dichiara contrario alla discussione di tali mozioni nel corso dell'attuale sessione.

SCIFO rappresenta all'Assemblea l'estrema urgenza della mozione da lui presentata, rendendo noto che fra pochi giorni il Parlamento francese discuterà un disegno di legge riguardante la liquidazione dei beni dei tunisini, che in atto trovansi profughi in Italia. Tale disegno di legge, di iniziativa governativa, è stato rinviato dalla competente Commissione per gli affari esteri al Governo, perchè lo modificasse in senso favorevole ai profughi stessi. E' pertanto necessario che l'Assemblea, attraverso il Governo, faccia sentire la sua voce in difesa delle esigenze e dei diritti degli italiani di Tunisia, e che, nello stesso tempo, il Governo nazionale faccia i suoi passi presso quello francese.

Afferma che il problema, oggetto della mozione, è squisitamente regionale, in quanto, su 15 mila profughi, il 99% sono siciliani. Chiede, pertanto, che la discussione abbia luogo al più presto e, in ogni caso, prima della chiusura dell'attuale sessione.

(Così resta stabilito)

PRESIDENTE propone che lo svolgimento della mozione degli onorevoli Cristaldi ed altri, che non ha alcun carattere di urgenza, sia rimandato alla prossima sessione.

(Così resta stabilito)

Seguito della discussione del disegno di legge: "Ratifica del decreto presidenziale 31 ottobre 1947, n. 82, concernente la determinazione dei contingenti dei cereali da conferire ai Granai del Popolo per l'annata agraria 1947-48", (64).

PRESIDENTE dopo aver ricordato che nella seduta del 13 luglio sono stati approvati i primi quattro articoli del disegno di legge, invita l'Assemblea a continuare la discussione degli articoli.

L'art. 5 reca:

« Sono esonerati dall'obbligo del conferimento i proprietari, i conduttori ed i produttori coltivatori diretti a qualsiasi titolo che nel complesso abbiano una produzione imponibile, a rispettivo carico, non superiore a 18 quintali, se proprietari o conduttori, ed a 14 quintali, se coloni, mezzadri o compartecipanti.

Gli esentati dall'obbligo del conferimento, a norma del precedente comma, ed i componenti le loro famiglie non avranno diritto al rilascio delle carte annonarie per i generi da minestra e per il pane, salvo che non rinuncino all'esenzione anzidetta, notificando agli U.C.S.E.A. infra il 31 luglio 1948, di volersi sottoporre alle norme comuni di cui alla presente legge.

Agli effetti del presente articolo e del conseguente approvvigionamento alimentare sarà tenuto conto delle situazioni familiari risultanti dai fogli annonari alla data del 30 giugno 1948 ».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti:

— *sopprimere nel primo comma le parole: «nel complesso», dopo le altre: «a qualsiasi titolo», ed inserirle dopo le parole: «a rispettivo carico» dello stesso primo comma;*

sostituire nel secondo comma alle parole: «gli esentati dall'obbligo del conferimento, a norma del precedente comma, ed i componenti le loro famiglie non avranno diritto» le altre: «i detti ed i componenti le loro famiglie non hanno diritto».

GERMANA', *relatore*, a nome della Commissione, si dichiara favorevole alla soppressione delle parole: «nel complesso» e non al loro spostamento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, si oppone alla soppressione accettata dalla Commissione facendo rilevare che l'esenzione prevista nell'articolo 5 deve essere limitata a coloro il cui imponibile non superi «nel complesso» i 18 o i 14 quintali e non può quindi estendersi, ad esempio, a

quei proprietari che siano tassati in diversi comuni, in ciascuno dei quali per un imponibile inferiore ai 18 quintali, ma che nel complesso abbiano un imponibile anche molto superiore.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, a nome della Commissione, accede al rilievo dell'onorevole La Loggia, dichiarandosi favorevole al mantenimento del testo originario.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede di parlare, pone ai voti il primo emendamento Napoli.

(E' respinto)

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dichiara che la Commissione è contraria al secondo emendamento Napoli.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, condivide il parere della Commissione.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede di parlare, pone ai voti il secondo emendamento Napoli.

(E' respinto)

GERMANA', *relatore*, propone il seguente emendamento:

sostituire, nel secondo comma, alle parole: «infra il 31 luglio», le altre: «entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

Chiarisce che non si può stabilire fin d'ora la data di notificazione di cui all'articolo in discussione, non essendo possibile prevedere con precisione la data di pubblicazione della legge.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, è d'accordo con l'onorevole Germana, salvo per quanto riguarda il numero di giorni, che propone sia ridotto a 10.

GERMANA', *relatore*, accetta la modificazione richiesta dall'onorevole La Loggia.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede di parlare, pone ai voti l'emendamento Germana con la modificazione suggerita dall'onorevole La Loggia ed accettata dal proponente.

(E' approvato)

GERMANA', *relatore*, propone il seguente emendamento:

sopprimere, alla fine del secondo comma, le parole: «di cui alla presente legge».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Pone quindi ai voti l'articolo 5, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 6:

«I produttori i quali godano della esenzione prevista dal precedente articolo e siano in possesso di carte annonarie per il pane e per i generi da minestra, per sè ed i componenti la propria famiglia, hanno l'obbligo di restituirle, entro il 31 luglio 1948, all'ufficio razionamento che ne ha effettuato il rilascio.

Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalle leggi annonarie vigenti».

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al futuro: «saranno», dopo le parole: «gli inadempienti», il presente: «sono».

STARRABBA DI GIARDINELLI, a nome della Commissione, si dichiara contrario all'emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, si associa al parere della Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' respinto)

GERMANA', *relatore*, in analogia alla modificazione già apportata al precedente articolo, propone il seguente emendamento:

sostituire alle parole: «entro il 31 luglio 1948» le altre: «entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge».

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 6 con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passa all'articolo 7:

«L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, a mezzo dei suoi organi periferici, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo 4 ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvede alla determinazione, per i singoli obbligati al conferimento, della quantità di prodotto che gli stessi sono tenuti a conferire ai «Granai del Popolo».

Il quantitativo di prodotto da conferire è notificato ai singoli obbligati a cura degli U. P.S.E.A., mediante affissione di apposito e-

lenco all'albo del comune dove è situato il fondo.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco nell'albo, se l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.

Sui ricorsi il Comitato provinciale per l'ammasso si pronuncia inappellabilmente entro 10 giorni dalla data di presentazione. I ricorsi non definiti in tale termine saranno decisi dalla Commissione prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 3, entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente».

Comunica che l'on. Monastero ha presentato il seguente emendamento:

—*sostituire al primo comma il seguente:*

« La quantità di prodotto che gli obbligati debbono versare ai « Granai del Popolo » è determinata, nei singoli comuni e per le aziende ricadenti nel proprio territorio, da una Commissione comunale formata dal sindaco, dal rappresentante dell'U.C.S.E.A., da un rappresentante degli agricoltori, da uno dei coltivatori diretti, da uno della Federterra, designati dalle proprie organizzazioni. »

MONASTERO, nel dare ragione del proprio emendamento, fa presente che, secondo il testo proposto dalla Commissione, la determinazione delle quantità di prodotto che i singoli obbligati devono conferire, viene fatta dagli U.C.S.E.A., che ripartiscono fra i produttori il contingente comunale fissato dal Comitato provinciale e reso esecutivo con decreto del prefetto. Tale sistema, che ha lasciato arbitro il funzionario dell'U.C.S.E.A. in una materia tanto delicata che ha dato luogo, nei precedenti anni, a lamentele e ad inconvenienti, per cui è preferibile, a suo avviso, che la determinazione dei contingenti aziendali venga fatta da una apposita Commissione. Nel concludere, pone in evidenza che, con l'innovazione proposta mediante il suo emendamento, gli errori potranno essere ridotti al minimo, e sarà sempre possibile agli obbligati ricorrere, ai sensi degli altri commi dell'articolo in discussione, alle Commissioni provinciali.

STARRABBA DI GIARDINELLI, a nome della Commissione, fa presente che l'emendamento Monastero non può essere accettato, perchè in contrasto con gli articoli 3 e 4 già approvati. Infatti, l'articolo 3 stabilisce che i criteri per fissare le aliquote imponibili a ciascuna azienda vengono stabiliti dai Comitati provinciali. Peraltro, la disposizione dell'articolo 4, in base alla quale i prefetti, con loro decreti, stabiliscono le aliquote imponibili a

ciascuna azienda, è già stata attuata avendo la Regione, a mezzo del decreto presidenziale, della cui ratifica oggi si discute, recepito la legge nazionale sugli ammassi.

MONASTERO invita l'onorevole Starrabba di Giardinelli a dare lettura di tali disposizioni.

STARRABBA DI GIARDINELLI fa presente che è in condizione di esibire i decreti prefettizi, che stabiliscono la ripartizione ai vari comuni del contingente provinciale, e ribadisce che la determinazione delle aliquote per le singole aziende è già stata fatta dal Comitato provinciale per l'agricoltura.

MONASTERO ribadisce che, con l'approvazione del suo emendamento, si potranno evitare gli errori degli anni precedenti.

STARRABBA DI GIARDINELLI dichiara che, da quanto risulta alla Commissione, i Comitati provinciali dell'agricoltura hanno già espletato il loro lavoro, che evidentemente non può essere nè rinnovato nè modificato; nè da altra parte possono ammettersi criteri diversi, in quanto si comprometterebbero le operazioni di ammasso.

Concludendo, dichiara che, per tali considerazioni, la Commissione non può accettare l'emendamento Monastero.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, condivide pienamente l'opinione espressa, a nome della Commissione, dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, in quanto, effettivamente, le funzioni che l'U.C.S.E.A. disimpegna, ai sensi dell'articolo 7, sono meramente esecutive e si limitano ad un semplice calcolo aritmetico. Infatti, i criteri per la ripartizione del contingente comunale sono stati già fissati dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

Non ritiene pertanto che, per l'esecuzione di semplici calcoli numerici, si renda necessaria la costituzione di una Commissione così pletorica come quella proposta dall'onorevole Monastero.

MONASTERO insiste nel proprio emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Monastero.

(E' respinto)

Pone, quindi, ai voti il primo comma dell'articolo 7.

(E' approvato)

Comunica che l'onorevole Napoli ha proposto il seguente emendamento al secondo comma:

sopprimere le parole: «di prodotto».

STARRABBA DI GIARDINELLI dichiara che la Commissione insiste nella dizione proposta.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, si associa al parere della Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento to Napoli.

(E' respinto)

MONASTERO, dopo avere sottolineato che molte volte il conduttore di un fondo non risiede nel comune, al cui territorio appartiene la propria azienda, fa presente che il sistema di notificazione, proposto nel secondo comma dell'articolo in discussione, dà luogo al grave inconveniente che l'obbligato al conferimento possa non conoscere l'aliquota da lui dovuta.

Ritiene, pertanto, necessario che l'affissione degli elenchi debba avere luogo anche nel comune di residenza del conduttore. A tal fine propone il seguente emendamento:

aggiungere, nel secondo comma, le parole: «ed in quello ove risiedono gli interessati».

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, osserva che la notifica potrebbe avere luogo anche con l'invio di un avviso alla località dove l'obbligato risiede, anziché mediante una duplice affissione dell'elenco.

MONASTERO rileva che il sistema suggerito dall'onorevole Papa D'Amico, mentre da una parte sarebbe più comodo per gli agricoltori, dall'altra importerebbe una maggiore perdita di tempo e di denaro. La duplice affissione dell'elenco, invece, non creerebbe alcun lavoro per gli uffici, che dovrebbero semplicemente fare una doppia copia dell'elenco. Dichiara, comunque, che, ove la Commissione fosse d'accordo, sarebbe lietissimo che il contingente aziendale venisse notificato a mezzo di avviso.

LANZA DI SCALEA condivide la proposta dell'onorevole Monastero, in quanto con essa si verrebbe ad eliminare, in parte, l'inconveniente che l'agricoltore si trovi nell'impossibilità di conoscere l'aliquota da conferire. Per quanto riguarda il sistema della notifica a mezzo di avviso, rileva che questo, per essere operante, dovrebbe essere inviato per raccomandata.

GIGANTI INES rileva che potrebbe inviarsi un avviso personale agli interessati.

LANZA DI SCALEA prosegue osservando che, in considerazione del fatto che l'agricoltore può essere assente dal comune di residenza o dal comune nel cui territorio è com-

presa l'azienda, nel momento in cui viene affisso l'elenco all'albo, si rende necessario specificare nella legge il periodo in cui tale affissione sarà fatta. A suo avviso, tale accorgimento renderà possibile all'agricoltore di conoscere quando sarà utile recarsi al comune per prendere visione dell'elenco.

Propone, pertanto, il seguente emendamento:

aggiungere alla fine del secondo comma, le parole: «dal decimo al ventesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge».

PRESIDENTE chiede in qual modo l'agricoltore, che si trovi lontano dal comune, potrà sapere il giorno di pubblicazione della legge.

LANZA DI SCALEA precisa che, essendo viva nel campo degli agricoltori, l'aspettativa per la emanazione della legge regionale sull'ammasso, tutti sapranno senz'altro il giorno in cui verrà pubblicata la legge e, conseguentemente, ne prenderanno visione.

NAPOLI, dopo avere osservato che l'emendamento Monastero tende ad evitare un eventuale tranello per gli agricoltori, sostiene la necessità dell'affissione dell'elenco sia nel comune di residenza che in quello ove ha sede il fondo. Così soltanto si potrà evitare che gli agricoltori rimangano all'oscuro del loro obbligo.

GERMANA', *relatore*, osserva che si dovrebbero fare tante copie degli elenchi quanti sono i comuni.

NAPOLI, premesso che il comune di residenza non può essere che uno, ritiene che lo emendamento Monastero dovrebbe essere formulato con parole tecniche, per evitare equivoci. A tal fine propone che non si dica: «ove risiedono gli interessati», bensì: «ove risiedono gli intestatari delle partite catastali».

MONASTERO accetta la modificazione.

GERMANA', *relatore*, dopo avere informato gli onorevoli Monastero e Napoli che la Commissione si è soffermata a lungo su tale punto, pone in evidenza che, su sua proposta, venne anche esaminata la possibilità di comunicare agli intestatari delle partite catastali il contingente aziendale, a mezzo di cartolina raccomandata. Tale sua proposta non poté, però, essere realizzata, poichè i tecnici obiettarono che non sempre si conosce la residenza dell'intestatario, che già gli elenchi erano stati pubblicati e che, inoltre, le comunicazioni delle singole aliquote erano state fatte con cartoline non raccomandate. Non essendo pertanto nota la residenza, per elimi-

nare possibili inconvenienti, si dovrebbero pubblicare gli elenchi in tutti i comuni non solo della Regione, ma dello Stato; il che evidentemente non è possibile.

Nell'invitare l'Assemblea ad attenersi alla formulazione proposta, che riproduce quella della legge nazionale, informa che gli uffici competenti hanno proceduto con ogni cautela; d'altra parte, pone in evidenza che, con la riapertura dei termini per gli eventuali reclami, tutti gli interessati potranno mettersi in regola proponendo ricorso o presentando il piano di riparto.

GIOVENCO è dell'avviso che la legge possa fare obbligo agli intestatari di denunciare la loro residenza.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che un tale obbligo non può essere imposto dalla legge.

GERMANA', *relatore*, fa presente che, alle volte, l'intestatario non è più il proprietario del terreno e non ha, quindi, alcun interesse a fare la denuncia.

MONASTERO, premesso che i rilievi dell'onorevole Germana, pur essendo esatti, si riferiscono a casi eccezionali, osserva che la sua proposta tende ad eliminare un disagio che è di natura generale. Infatti sono pochi i casi di proprietari che risiedono lontani dai loro fondi, mentre la maggior parte di essi abita in comuni limitrofi alle proprie aziende.

Richiama, quindi, l'attenzione dell'Assemblea e della Commissione sul fatto che il suo emendamento torna a vantaggio di migliaia di piccoli agricoltori, che si trovano nelle condizioni riferite, mentre il grande proprietario, che può risiedere lontano dalla sua azienda, non risente tale disagio, derivante dalla lontananza della residenza, in quanto è rappresentato *in loco* dall'amministratore o dal tecnico.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, fa appello all'Assemblea, perchè voglia considerare la realtà del momento. Fa, infatti, osservare che, ove tale discussione fosse avvenuta in ottobre, e cioè nel periodo in cui la legge nazionale è stata estesa in Sicilia, le innovazioni proposte avrebbero potuto portare a soluzioni tempestive e razionali. Ma, attualmente, essendo stata la legge nazionale già attuata nella Regione mediante il decreto presidenziale del 31 ottobre, tutte le operazioni preliminari sono state effettuate.

Dopo avere rilevato che si dovrebbero fare, per ottemperare alla esigenza prospettata dall'onorevole Monastero, 9.000 copie degli elenchi o, quanto meno, tante copie quanti sono

gli iscritti a ruolo, richiama l'Assemblea al suo particolare senso di responsabilità facendo presente che un qualsiasi ritardo delle operazioni di ammasso porrebbe in pericolo lo approvvigionamento dei grandi centri.

MONASTERO, essendo convinto della bontà della propria tesi, insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Monastero, con la modificazione suggerita dall'onorevole Napoli ed accettata dal proponente.

(E' respinto)

LANZA DI SCALEA insiste nel suo emendamento, ritenendo che esso non possa provocare alcun ritardo nelle operazioni di ammasso.

STARRABBA DI GIARDINELLI, dopo avere informato l'onorevole Lanza di Scalea che il disegno di legge è stato elaborato alla presenza dei tecnici e dei rappresentanti degli U. P.S.E.A., fa presente che alcuni membri della Commissione avevano suggerito quanto è stato ora da lui proposto; ma, in un secondo tempo, vi hanno rinunciato, di fronte alle eccezioni sollevate dagli esponenti degli organi tecnici. Infatti gli U.P.S.E.A. hanno già provveduto alla notifica dei contingenti aziendali, e sono stati altresì presentati, da parte degli interessati, i reclami che sono stati già quasi tutti esaminati.

Non ritiene, pertanto, che si possa modificare completamente il sistema burocratico sinora adottato senza compromettere la realizzazione dell'ammasso, dato che la legge viene emanata con alquanto ritardo.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, si associa al parere della Commissione.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Lanza di Scalea.

(E' respinto)

Pone quindi ai voti, distintamente, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 7.

(Sono approvati)

Pone ai voti l'articolo 7, nel suo complesso.

(E' approvato)

Passa all'articolo 8:

« La notifica del contingente da conferire complessivamente dall'azienda ai « Granai del Popolo » viene fatta al conduttore, che predispone il piano di riparto del contingente fra tutti gli aventi diritto ad una parte del prodotto proporzionalmente alla quota di rispettiva spettanza e la comunica all'U.C.S.E.

A. competente per territorio, entro il termine fissato dal Comitato provinciale. Per spettanza si intende la quota di prodotto attribuibile all'avente diritto, dedotte le trattenute per uso alimentare consentite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439.

In caso di mancata comunicazione, da parte del conduttore, dell'eventuale piano di riparto, entro il termine suindicato, il conduttore resta responsabile per il conferimento dell'intero contingente imputato all'azienda, salvo che non vi si provveda infra quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Sulla base del piano di riparto di cui al comma primo, l'U.P.S.E.A., a mezzo degli organi periferici, notifica con le modalità previste dal comma secondo dell'articolo 7 ai singoli obbligati le quote da conferire da ciascuno.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere, tramite gli U.C.S.E.A., al Comitato provinciale per l'ammasso, previsto dall'articolo 3, avverso le notifiche individuali di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di affissione dell'elenco all'albo comunale.

Il Comitato deve decidere entro quindici giorni dalla data di presentazione dei ricorsi stessi; in caso diverso la decisione spetta alla Commissione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3, che deve provvedere entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato.

Comunica che l'onorevole Guginò ha presentato il seguente emendamento:

— *sostituire al primo comma i seguenti:*

« La notifica del contingente da conferire complessivamente dalla azienda ai « Granai del Popolo » viene fatta al conduttore, che predispone il piano di riparto del contingente fra tutti gli aventi diritto ad una parte del prodotto. A tale fine il conduttore dovrà determinare preliminarmente gli imponibili individuali di produzione, che andranno calcolati moltiplicando l'imponibile aziendale di produzione per le percentuali di prodotto spettante ad ogni avente diritto ad una parte della produzione. Il contingente di conferimento individuale verrà così fissato:

1) pel conduttore, detraendo dal suo imponibile di produzione le trattenute per fabbisogno aziendale e familiare;

2) per ciascun mezzadro, colono o partecipante detraendo dal relativo imponibile di produzione individuale le sole trattenute per uso familiare.

Nel caso in cui la misura delle trattenute dovesse superare l'imponibile individuale di produzione, l'interessato avrà diritto di prelevare, al prezzo di ammasso, dal prodotto, che dovrà essere conferito dagli altri partecipanti

alla produzione, un quantitativo integrativo di cereali pari alla differenza tra la misura delle trattenute ed il relativo imponibile individuale. »

GUGINO, premesso che, secondo la legge nazionale, il conduttore che predispone il piano di riparto del contingente fra tutti gli aventi diritto ad una parte del prodotto, proporzionalmente alla quota di rispettiva spettanza, deve procedere ad un calcolo laborioso, non facilmente eseguibile da chi possiede limitate nozioni di aritmetica elementare, fa presente che la Commissione legislativa per l'agricoltura, rinunciando ad approfondire l'esame della questione, ha creduto opportuno trasferire integralmente, nell'articolo 8 del disegno di legge in discussione, il primo comma dell'articolo 6 della legge nazionale. Sostanzialmente, sarà necessario scomporre, secondo questa legge, un numero, esprimente la misura del contingente aziendale, in diversi altri numeri, la cui somma sia uguale al primo, con l'ulteriore condizione che ciascuno di questi numeri deve risultare proporzionale alle quote di prodotto spettante a ciascun avente diritto alla produzione; occorre, quindi, come è ovvio, determinare preliminarmente il coefficiente di proporzionalità. Fa presente che non è sufficientemente chiaro ciò che debbasi intendere per « quota di prodotto spettante a ciascun avente diritto ». Per quota di rispettiva spettanza, secondo la legge nazionale, si intende la quota di prodotto « attribuibile all'avente diritto », dedotte le trattenute per uso alimentare. Si chiede quale significato abbia il termine « attribuibile » e quali criteri si debbano seguire per fissare la quota di prodotto spettante a ciascuno degli interessati, prima ancora che sia stata ottenuta la produzione. Se il riparto dovesse eseguirsi dopo il raccolto, sarebbe possibile determinare agevolmente le quote di prodotto spettanti a ciascun partecipante alla produzione; ma il riparto deve essere fatto prima del raccolto. Sarà quindi necessario, per stabilire le quote di rispettiva spettanza, partire da dati empirici, in base alle previsioni di produzione; i risultati del riparto saranno dunque direttamente influenzati dai dati di previsione e quindi dal maggiore o minore ottimismo dimostrato nella valutazione dei quantitativi di prodotto prevedibili. Ciò appare evidente, sol che si tenga conto che le trattenute individuali sono rappresentate da termini costanti, indipendenti dai dati di previsione. Inoltre, nel disegno di legge, non si fa alcuna menzione delle trattenute aziendali e non si dà alcun chiarimento sul modo come debbano essere valutate quelle quote di prodotto, da attribuire a qualche avente diritto, esprimibili con numeri negati-

vi; caso, quest'ultimo, che si verifica allorchè le trattenute superano le quote di prodotto attribuibili. Non nasconde l'imbarazzo in cui si verrebbe a trovare chiunque fosse chiamato ad eseguire, in taluni casi più complicati, il riparto nel modo previsto dalla legge. L'emendamento da lui proposto permette di eseguire, con particolare facilità, il riparto del contingente con l'applicazione delle nozioni di aritmetica acquisite nelle scuole elementari. Senza volere fare un appunto al legislatore che ha emanato la legge nazionale, il quale sarà stato certamente un grande giurista, ma forse un modesto matematico, fa rilevare che è stato un errore partire direttamente, per eseguire il riparto, dal contingente di ammasso, mentre esiste un dato certo ed inoppugnabile, costituito dall'imponibile di produzione aziendale, che viene comunicato dagli U.P.S.E.A. ad ogni conduttore.

Dopo aver rilevato che, per la determinazione del contingente di ammasso provinciale o comunale, occorre detrarre dal relativo imponibile di produzione le trattenute alimentari ed aziendali previste per la provincia o per il comune, esprime il parere che, per stabilire il riparto del contingente aziendale di ammasso fra tutti gli obbligati al conferimento, sia necessario fissare preliminarmente «lo imponibile individuale di produzione».

A suo avviso, tale dato certo si determina direttamente, moltiplicando l'imponibile di produzione aziendale, fissato dall'U.P.S.E.A., per la percentuale della produzione spettante ad ogni avente diritto. Così, per esempio, nel caso in cui l'imponibile di produzione aziendale fosse di duecento quintali: ritenuto che il 60% della produzione spetta al proprietario — dato che quest'ultimo coltiva, per ipotesi, per conto proprio, parte dei terreni della azienda — che il 20% spetta ad un mezzadro ed il 10% rispettivamente a due compartecipanti, per ottenere gli imponibili individuali di produzione basterà moltiplicare i duecento quintali di imponibile aziendale per le varie percentuali di prodotto spettante a ciascuno degli aventi diritto: l'imponibile di produzione del proprietario risulterà allora di $200 \times 60/100 = 120$ quintali; quello del mezzadro di $200 \times 20/100 = 40$ quintali; gli imponibili di produzione di ciascuno dei compartecipanti risulteranno di $200 \times 10/100 = 20$ quintali. Il contingente individuale di ammasso viene così immediatamente determinato, detraendo dall'imponibile individuale, fissato col criterio precedente, le trattenute alimentari ed aziendali, per il conduttore, e le sole trattenute per fabbisogno alimentare per ciascun mezzadro o compartecipante.

Nel ribadire che il procedimento da lui proposto dà la possibilità al conduttore di esegui-

re il piano di riparto con mezzi analitici assai elementari, senza che sia necessario stabilire *a priori* il coefficiente di proporzionalità previsto dalla legge, passa ad illustrare il secondo comma del suo emendamento, che risponde, oltre che ad una esigenza di giustizia sociale, ad una necessità imposta dalle modalità di attuazione dei criteri seguiti dagli uffici competenti per stabilire i contingenti aziendali di ammasso.

Qualora la misura delle trattenute dovesse superare l'imponibile individuale di produzione, l'interessato dovrebbe avere diritto di prelevare, al prezzo di ammasso, dal prodotto che dovrà essere conferito dagli altri partecipanti alla produzione, un quantitativo integrativo di cereali, pari alla differenza tra la misura delle trattenute ed il relativo imponibile individuale; ciò, perchè la somma degli imponibili individuali fornisce, da una parte, l'imponibile aziendale, e la somma delle trattenute individuali, nessuna esclusa, fornisce il complesso delle trattenute aziendali per uso alimentare. Il contingente di ammasso aziendale deve, quindi, risultare dalla differenza tra le due somme predette.

STARRABBA DI GIARDINELLI, prendendo la parola a titolo personale, poichè la Commissione si riserva di pronunciarsi in un secondo tempo, esprime anzitutto l'avviso che l'emendamento Guginò renda più complicata la dizione dell'articolo 8. Il procedimento in esso indicato, per determinare i contingenti individuali di ammasso, sarebbe perfetto, se l'imponibile che grava sull'azienda riguardasse il seminato e non il seminativo.

GUGINO chiarisce che, col suo procedimento, non vien fatto alcun riferimento nè al seminato nè al seminativo, ma che si ottiene con esso un risultato immediato, tenendo conto soltanto della percentuale di produzione spettante agli aventi diritto.

STARRABBA DI GIARDINELLI prosegue rilevando che il calcolo sarebbe esatto, qualora la conduzione di un'azienda fosse fatta con il sistema della mezzadria classica, nella quale i mezzadri coltivano l'intera superficie del fondo, mentre nella mezzadria impropria, in uso in Sicilia, spesso il conduttore, anche per desiderio del mezzadro, provvede in proprio alla coltura di rinnovo. In tale caso, qualora la coltura miglioratrice occupasse il 50% della superficie totale dell'azienda, il calcolo dello onorevole Guginò non sarebbe esatto perchè sul conduttore graverebbe il 75% dell'imponibile aziendale, e precisamente il 50% sul terreno a coltura di rinnovo ed il 25% sull'effettivo seminato.

Dichiara, quindi, che sarebbe favorevole

alla ripartizione dell'imponibile in base al sistema matematico suggerito, qualora l'onorevole Gugino nel suo emendamento chiarisse la posizione del conduttore nel caso sopra specificato.

GUGINO insiste nel far presente che, col suo emendamento, si tiene conto soltanto delle percentuali del prodotto e non dell'estensione dei terreni investiti a colture cerealicole.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che l'imponibile grava sull'intera superficie.

GUGINO precisa che l'imponibile grava, invece, sull'intera produzione aziendale, e che esso — secondo le disposizioni vigenti — deve essere diviso proporzionalmente al prodotto. Il suo emendamento tiene conto, appunto, del prodotto e non del terreno investito a coltura cerealicola.

L'imponibile aziendale è, peraltro, un indice, un dato preciso che, moltiplicato per le percentuali di prodotto spettanti ad ogni avente diritto, dà gli indici individuali. L'indice individuale imponibile del proprietario che abbia diritto all'80% del prodotto è pertanto costituito dall'80% dell'imponibile aziendale.

STARRABBA DI GIARDINELLI fa osservare che, in tal modo, l'onorevole Gugino, nel calcolare l'imponibile, tiene conto del prodotto, trascurando la superficie aziendale.

GUGINO precisa che anche la legge nazionale segue lo stesso sistema.

STARRABBA DI GIARDINELLI sostiene il contrario.

GUGINO ribadisce che, con il suo emendamento, intende apportare un chiarimento alla legge nazionale.

STARRABBA DI GIARDINELLI replica che, secondo il calcolo dell'onorevole Gugino, i mezzadri verrebbero ad essere danneggiati. Infatti, la ripartizione in base al prodotto è ammissibile soltanto nel caso in cui il conduttore dovesse coltivare a grano il 50% della superficie aziendale. Se, però, il proprietario dovesse, per negligenza o per esigenze aziendali, coltivare a grano solo il 20% della superficie, e l'imponibile dovesse essere calcolato in base al prodotto conseguito nella suddetta superficie, ne risulterebbe un sensibile danno per il mezzadro, poichè le aliquote gravano su tutta la superficie, mentre l'imponibile di conferimento — secondo l'emendamento dell'onorevole Gugino — dovrebbe essere ripartito sulla base della produzione.

GUGINO osserva che il suo calcolo si basa

sul prodotto effettivo dell'azienda e che l'onorevole Starrabba di Giardinelli non ha voluto intendere il significato del suo emendamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI ribatte che il prodotto è variabile a seconda della superficie seminata.

Accetterebbe, pertanto, l'emendamento dell'onorevole Gugino, ove esso tenesse conto dei rilievi testè prospettati.

Ritiene però che, considerando una casistica diversa e più rispondente al sistema di conduzione esistente in Sicilia, se l'emendamento fosse approvato, si determinerebbero delle sperequazioni, sia in danno dell'agricoltore che in danno del mezzadro, in relazione alla superficie effettivamente seminata, dato che l'imponibile grava sul seminativo e non sul seminato.

GUGINO insiste nel ritenere che l'onorevole Starrabba di Giardinelli non abbia seguito lo sviluppo logico degli argomenti finora da lui prospettati o perchè l'esposizione di essi non è stata sufficientemente chiara o perchè l'onorevole collega era distratto. Ribadisce di essersi limitato a seguire il criterio adottato dalla legge nazionale, secondo la quale il contingente deve essere diviso proporzionalmente alla quota di prodotto di rispettiva spettanza. Per spettanza, secondo la legge predetta, si intende la quota di prodotto attribuibile all'avente diritto, sicchè il riparto del contingente aziendale di ammasso in contingenti parziali deve essere eseguito proporzionalmente al prodotto e non all'estensione del terreno coltivato. Pertanto, il suo emendamento tende a semplificare il contenuto della legge nazionale, riferendosi al prodotto senza tenere assolutamente conto dell'estensione nè del seminativo nè del terreno effettivamente seminato, come ha creduto di interpretare l'onorevole Starrabba di Giardinelli.

Per ottenere, quindi, la percentuale di prodotto spettante ad ogni avente diritto, ha fatto il seguente calcolo: ha diviso l'imponibile aziendale tra i vari cointeressati alla produzione, moltiplicando — e in ciò si riduce la difficoltà del calcolo — l'imponibile aziendale per la percentuale di prodotto spettante a ciascun partecipante alla produzione; poscia ha detratto dall'imponibile individuale, così determinato, le trattenute. Tale calcolo — che è di una semplicità addirittura banale — traduce, in forma più elementare, lo stesso procedimento indicato nella legge nazionale per la ripartizione del contingente provinciale di ammasso tra i vari comuni.

Rileva inoltre che col suo emendamento non soltanto si riesce a semplificare il calcolo

lo suddetto, ma, nello stesso tempo, si tiene conto di tutte le trattenute, sia per fabbisogno alimentare che per uso aziendale — queste ultime non contemplate nel disegno di legge in discussione —, nonchè delle eventuali differenze negative tra imponibile individuale e trattenute per uso alimentare. Il suo emendamento, pertanto, chiarisce e completa il concetto del legislatore che, non essendo un matematico, si è espresso in termini complicati ed imprecisi. Ha creduto opportuno apportare, nella sua qualità di modesto cultore di matematica, il suo contributo alla discussione dell'articolo di cui trattasi, che ha peraltro grande importanza ai fini della ripartizione del contingente.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, precisa anzitutto che parla a titolo personale, dato che l'onorevole Starrabba di Giardinelli ha parlato a nome della Commissione.

PRESIDENTE osserva che anche l'onorevole Starrabba di Giardinelli ha parlato a titolo personale.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, prende la parola per quella obiettività di giudizio che ciascuno deve sempre conservare, soprattutto quando si tratta di affrontare argomenti così gravi, che hanno ripercussioni pratiche immediate sugli interessi del popolo.

Si è già personalmente soffermato sul problema che l'onorevole Gugino intende risolvere, e cioè sul modo migliore per eliminare le difficoltà pratiche che sorgono al momento della ripartizione del grano sulle aie.

Ha seguito col più vivo interesse le argomentazioni dell'onorevole Gugino, il quale ha avvertito la necessità di semplificare il procedimento previsto dalla legge nazionale, che, per le sue modeste cognizioni di matematica, riconosce essere abbastanza complicato. Condivide, pertanto, il criterio di ripartizione suggerito dall'onorevole Gugino, perchè, in sostanza, la legge si preoccupa della produzione effettiva, indipendentemente dal mezzo fondiario attraverso il quale il prodotto stesso si raggiunge. Rileva che il contrasto fra la tesi dell'onorevole Starrabba di Giardinelli e quella dell'onorevole Gugino si riduce nel fatto che il primo si preoccupa della produzione in rapporto all'estensione della terra coltivata, mentre da ciò prescinde il secondo, il quale si interessa soltanto del prodotto effettivo.

GUGINO concorda.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commis-*

sione, ha dovuto prestare tutta la sua attenzione per seguire i calcoli che sono stati fatti, pervenendo con notevole difficoltà alle conclusioni dell'onorevole Gugino.

Rileva, però, che se tali calcoli rendono così perplessa l'Assemblea, devono a maggior ragione produrre una incertezza ancora più grave sulle aie, in un ambiente cioè meno preparato intellettualmente. E' questa la ragione della sua perplessità, per la quale ha sentito il dovere, come cittadino di distaccarsi un momento dal punto di vista della Commissione, per esaminare con obiettività il problema.

Sia il sistema adottato dalla legge nazionale sia quello suggerito dall'onorevole Gugino, sono tali da porre in serio imbarazzo coloro che dovranno decidere sulla ripartizione del prodotto. E' necessario, pertanto, cercare quale possa essere il danno minore: il calcolo dell'onorevole Gugino risponde, a suo giudizio, proprio a tale esigenza.

Ammette che tale calcolo, sicuramente perfetto dal punto di vista matematico, data la competenza in materia dell'onorevole Gugino, non rappresenti l'ideale dei sistemi da seguire, date le conseguenze che deriverebbero dalla sua pratica applicazione per l'ignoranza e la impreparazione sia dei proprietari che dei contadini; ma considera la soluzione dello onorevole Gugino come quella che rappresenti il danno minore. Accetta, pertanto, l'emendamento Gugino, ma è contrario al secondo comma nel quale avverte un pericolo. Dall'ipotesi in esso prevista consegue, infatti, che una certa quantità di prodotto che dovrebbe essere destinata all'ammasso, rimarrebbe in possesso dei privati.

GUGINO non ravvisa in ciò un pericolo.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, crede che il secondo comma dell'emendamento debba essere esaminato con la massima attenzione, tenuto conto del comune interesse alla felice attuazione dell'ammasso per contingente e considerando, peraltro, che il disegno di legge in discussione ha soprattutto rilievo per l'ammasso della successiva annata agraria.

Per le ragioni esposte, è contrario al secondo comma dell'emendamento Gugino.

GUGINO ha condiviso le preoccupazioni del Presidente della Commissione, e, appunto per questo motivo, ha voluto fissare la sua attenzione sull'articolo 8. Ribadisce, quindi, l'estrema semplicità dal suo calcolo — che è quasi infantile — perchè esso si riduce ad una moltiplicazione e ad una sottrazione: si mol-

tiplica l'imponibile aziendale per la percentuale del prodotto e si detraggono le trattenute. Seguendo, invece, la legge nazionale, si dovrebbe dividere il contingente di ammasso proporzionalmente alle quote di rispettiva spettanza e, quindi, sarebbe necessario determinare il contingente di ammasso unitario, e cioè quel contingente spettante per ogni quintale di prodotto. Osserva, però, che il prodotto deve essere ancora determinato, perchè la legge non precisa *a priori*, in modo univoco, quali debbano essere le quantità di prodotto attribuibili agli aventi diritto.

Informa, quindi, l'Assemblea del metodo seguito dagli U. P. S. E. A. per determinare il contingente di ammasso. Esso consiste nel sottrarre dall'imponibile aziendale tutte le trattenute per uso alimentare ed aziendale. Per ogni azienda si determina preliminarmente l'imponibile aziendale, che a norma di legge rappresenta il minimo della produzione effettivamente conseguibile. Da esso, detratte tutte le trattenute — sia per uso aziendale che per fabbisogno familiare — si ottiene il contingente di ammasso.

Il suo procedimento estende, entro i limiti dell'azienda, gli stessi criteri seguiti dagli uffici competenti per la determinazione dei contingenti aziendali, a partire dal contingente comunale. La somma degli imponibili individuali dà l'imponibile aziendale; da essa occorre detrarre la misura delle trattenute, nessuna esclusa, anche nel caso in cui queste superino l'imponibile individuale. Quindi, secondo quanto è espresso nel secondo comma del suo emendamento, il contingente di ammasso aziendale fissato dall'U.P.S.E.A. viene integralmente recuperato dai Granai del Popolo: il contingente di ammasso, infatti, come ha già precisato, è dato dalla differenza tra l'imponibile aziendale e tutte le trattenute, anche quelle spettanti a chi, pur partecipando alla produzione, non riesca ad ottenere una quota di prodotto pari al fabbisogno familiare.

LANZA DI SCALEA non ha avuto alcuna perplessità sull'emendamento Gugino.

Fa osservare all'onorevole Papa D'Amico che il disegno di legge, ed in particolare l'emendamento Gugino, non regolano la ripartizione del prodotto, ma stabiliscono il quantitativo di grano che il mezzadro ed il proprietario, per proprio conto, devono conferire all'ammasso.

Nella ipotesi in cui dovesse procedersi alla votazione dell'emendamento Gugino, propone che, alle parole: «fabbisogno aziendale e familiare», si aggiungano le altre: «e per la semina».

GUGINO osserva che nel fabbisogno aziendale è compreso, per legge, anche il quantitativo di grano occorrente per la semina.

LANZA DI SCALEA osserva che taluni uffici lo escludono dal fabbisogno aziendale.

GUGINO ribadisce che nella legge è stabilito il contrario.

LANZA DI SCALEA ritira la sua proposta.

Non ritiene fondato il pericolo ravvisato dall'onorevole Papa D'Amico relativamente al minore quantitativo di frumento che verrebbe conferito all'ammasso; ma ciò, per motivi diversi da quelli addotti dall'onorevole Gugino. Se un mezzadro dovesse avere un quantitativo di frumento inferiore alla sua spettanza, tratterebbe le tessere annonarie, che gli verrebbero, invece, ritirate nel caso in cui dovesse richiedere l'integrazione del quantitativo mancante al suo fabbisogno, da prelevare dalla quota da conferire all'ammasso.

L'inconveniente derivante dal secondo comma dell'emendamento Gugino è, invece, un altro: avviene spesso in Sicilia che un mezzadro abbia contratti di mezzadria con varie aziende site in comuni diversi; si offrirebbe in tal modo a tale mezzadro la possibilità di trattenere più volte dalle quote di conferimento la parte spettantegli come fabbisogno.

GUGINO osserva che ciò non dovrebbe legalmente verificarsi, perchè il mezzadro ha l'obbligo di comunicare all'U. C. S. E. A. le aziende presso le quali lavora.

LANZA DI SCALEA replica che è, comunque, difficile per l'U.C.S.E.A. scoprire l'eventuale frode fra cento o duecento persone che abbiano lo stesso cognome.

GUGINO ribatte che tale possibile infrazione non è neanche evitata con l'applicazione della legge nazionale: il mezzadro responsabile dovrà, comunque, penalmente rispondere, nel caso in cui venga scoperto, per la frode commessa.

LANZA DI SCALEA propone, per ovviare all'inconveniente denunciato, che l'integrazione del fabbisogno venga richiesta dal mezzadro, non direttamente alla sua azienda, bensì all'U.C.S.E.A., che, essendo in grado di controllare se quest'ultimo abbia altri contratti di mezzadria, può rilasciargli, ove il controllo risulti negativo, un buono di prelevamento dall'ammasso.

PRESIDENTE interPELLA in merito la Commissione, che peraltro non ha ancora chiarito il suo punto di vista.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, ricorda di avere testè espresso il suo pensiero personale, che è favorevole all'emendamento Gugino tranne che al secondo comma. Tale suo punto di vista è condiviso dalla maggioranza della Commissione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che si è discusso molto diffusamente sull'emendamento Gugino, ma che esso, a suo avviso, non apporta modifiche sostanziali all'articolo 8, limitandosi soltanto a voler chiarire meglio, con una diversa formulazione, quanto viene disposto dall'articolo stesso.

Questo, infatti, stabilisce che il conduttore predispose il piano di riparto, dividendo l'imponibile proporzionalmente alla quota di rispettiva spettanza, che è riferita al prodotto, così come è specificato al primo comma dell'articolo stesso. E' dubbio, quindi, che la prima parte dell'emendamento Gugino presenti un effettivo vantaggio rispetto alla corrispondente formulazione del primo comma dell'articolo 8.

GUGINO ritiene che non vi sia dubbio alcuno al riguardo, in quanto il disegno di legge accenna ad una quota di prodotto « attribuibile », senza spiegare, però, in base a quale criterio la medesima debba essere attribuita.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, replica che il termine « attribuibile », contenuto nel primo comma dell'articolo, nel testo proposto dalla Commissione, e l'altro « spettante », proposto dall'onorevole Gugino, si equivalgono. Poichè la quota di prodotto attribuibile o spettante si determina in base ai patti vigenti tra i conduttori e i mezzadri, un termine vale l'altro avendo entrambi lo stesso significato.

GUGINO osserva che il criterio di proporzionalità è diverso.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, è contrario al secondo comma dello emendamento Gugino, soprattutto perchè esso è in contrasto con gli articoli già votati ed avrebbe dovuto, pertanto, essere proposto e discusso prima.

E' stato, infatti, stabilito, negli articoli già votati, che, nel caso in cui le trattenute siano superiori all'imponibile, il conduttore ha la facoltà o di trattenere il prodotto, ove questo sia sufficiente, o di ottenere, nel caso contrario, le tessere annonarie.

STARRABBA DI GIARDINELLI chiede che l'emendamento Gugino sia votato per divisione.

PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell'emendamento Gugino.

(E' approvato)

Pone ai voti il secondo comma dell'emendamento Gugino.

(E' respinto)

Avverte che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere, nel secondo comma, le parole: « da parte del conduttore ».

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, accetta l'emendamento Napoli.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, è favorevole all'emendamento Napoli.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

PRESIDENTE pone ai voti il secondo comma, con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere nel terzo comma le parole: « da ciascuno ».

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, accetta l'emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, esprime parere favorevole.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone quindi ai voti il terzo comma, con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

far precedere, al quarto comma, la dizione: « Avverso la notifica individuale di cui al comma precedente » e sopprimere nel comma stesso le parole: « avverso le notifiche individuali di cui al comma precedente ».

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dichiara che la Commissione è contraria all'emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non accetta l'emendamento Napoli.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' respinto)

Mette ai voti il quarto comma dell'articolo 8.

(Dopo prova e controprova è approvato)

Pone ai voti il quinto comma.

(E' approvato)

Mette quindi ai voti l'articolo 8 nel suo complesso.

(E' approvato)

Passa all'art. 9:

« I proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti che abbiano obbligo di conferimento sono tenuti a denunciare agli U.C.S.E.A. competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge regionale, i nominativi dei conduttori dei terreni di loro pertinenza, specificando per ognuno di essi la superficie concessa ed ogni altro elemento necessario per la notifica dei contingenti dei cereali da conferire da parte degli obbligati ai « Granai del popolo ».

Nel caso di mancata od incompleta denuncia, i proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti restano obbligati al conferimento del quantitativo di cereali imputato all'azienda, salvo rivalsa verso il conduttore.

I reclami non prodotti dagli interessati nel termine previsto dal precedente articolo 7 oppure respinti, perchè fuori termine, potranno essere presentati o reiterati nel termine di giorni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

Avverte che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere, nel primo comma, la parola: « regionale ».

STARRABBA DI GIARDINELLI accetta, a nome della Commissione, l'emendamento Napoli.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Mette ai voti il primo comma, con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Pone ai voti il secondo comma.

(E' approvato)

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato i seguenti emendamenti al terzo comma:

- *sopprimere le parole: «dagli interessati»;*
- *sostituire al futuro: «potranno» il presente: «possono»;*
- *sopprimere le parole: «presentati o».*

STARRABBA DI GIARDINELLI accetta, a nome della Commissione, il primo emendamento Napoli; ma è contrario al secondo.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, è favorevole al primo emendamento, ma non al secondo nè al terzo.

NAPOLI ritira il suo terzo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti il primo emendamento Napoli.

(E' approvato)

Pone a voti il secondo emendamento Napoli.

(E' respinto)

Pone ai voti il terzo comma dell'articolo 9, con la modificazione di cui all'emendamento approvato.

(E' approvato)

Mette quindi ai voti l'articolo 9 nel suo complesso.

(E' approvato)

Passa all'articolo 10:

« Nel caso di inadempienza all'obbligo del conferimento, il prefetto, con suo decreto, anche su istanza dei proprietari, usufruttuari ed enfiteuti, di cui all'articolo precedente, ordina la totale requisizione del cereale prodotto.

Il produttore che non assolve agli obblighi di conferimento deve corrispondere all'Esercizio dello Stato una somma pari a dieci volte il valore del cereale non conferito, ma se lo stesso è recuperato, anche a mezzo di requisizione, tale sanzione non si applica.

Un Comitato, composto dal direttore della U.P.S.E.A. che lo presiede, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Intendenza di finanza, compila per ciascun comune della provincia, il ruolo dei produttori inadempienti all'obbligo del conferimento, indicando per ognuno di essi la somma dovuta ai sensi del comma precedente.

I ruoli sono trasmessi all'intendente di finanza, il quale, con suo decreto, li rende immediatamente esecutivi e quindi li invia al competente esattore comunale per la riscossione, nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Contro l'iscrizione a ruolo è ammesso il ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste. »

Comunica che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere, nel primo comma, la dizione: «anche su istanza dei proprietari, usufruttuari ed enfiteuti, di cui all'articolo precedente».

NAPOLI dà ragione del suo emendamento, rilevando che la dizione, di cui propone la soppressione, è del tutto superflua.

GUGINO accetta, a titolo personale, l'emendamento Napoli.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dichiara che la Commissione è favorevole all'emendamento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, concorda.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Napoli.

(E' approvato)

Mette, quindi, ai voti il primo comma dell'articolo 10, con la modificazione di cui allo emendamento testè approvato.

(E' approvato)

NAPOLI presenta i seguenti emendamenti al secondo comma:

— *sopprimere l'avversativa: «ma» e le parole: «tale sanzione non si applica»;*

— *aggiungere il seguente periodo: «La somma è pari a venti volte se il cereale non è recuperato».*

Ne dà ragione, osservando che l'Assemblea deve decidere se mantenere il testo proposto dalla Commissione — che ha mitigato anzi addirittura soppresso le sanzioni previste dal decreto legislativo nazionale — o accogliere il suo intendimento di riportare per questa parte la disposizione contenuta nel decreto legislativo nazionale. Quest'ultimo, infatti, prevede una sanzione pari a dieci volte il valore del cereale non conferito se lo stesso venga recuperato a mezzo di requisizione, e pari a venti volte per i casi di mancato recupero. La Commissione, invece, ha soppresso la sanzione per la prima ipotesi, riducendola a dieci volte per il caso di mancato recupero.

Il testo proposto dalla Commissione attribuisce, in tal modo, alla Sicilia un privilegio affatto lusinghiero. Rileva, infatti, che, allorché la polizia opera la requisizione, il delitto è già perfetto. In tal caso, quindi, non si può non stabilire nessuna penalità, in quanto gli stessi principi generali del diritto penale escludono, per tale ipotesi, qualsiasi attenuante, essendo avvenuta la requisizione per azione di polizia e non già per restituzione volontaria.

Ritiene, pertanto, che la proposta della Commissione, che innova sostanzialmente il sistema di penalità stabilito da un provvedimento legislativo dello Stato, possa anche avere — per un Paese «internazionalmente sucube» per quanto riguarda il fabbisogno ali-

mentare — riflessi internazionali affatto lusinghieri.

GERMANA', *relatore*, rileva che la soppressione, nel primo comma, dell'inciso: «anche su istanza dei proprietari usufruttuari ed enfiteuti», ha modificato sostanzialmente l'articolo, in quanto ha reso implicito il concetto che la requisizione debba avvenire soltanto per iniziativa del prefetto.

Nella elaborazione dell'articolo 10, la Commissione era stata guidata da un proprio criterio logico, intendendo esonerare dalla sanzione quel privato cittadino che, collaborando con l'autorità amministrativa, avesse richiesto la requisizione del prodotto. Tale innovazione era stata introdotta in previsione dell'ipotesi che il proprietario, titolare della partita catastale, non fosse il proprietario effettivo o, comunque, il conduttore del fondo, determinandosi così un obbligo di conferimento a danno di un soggetto che praticamente fosse nella impossibilità di conferire il grano. Con la disposizione di cui al primo comma si era appunto stabilito che, in tale ipotesi, quando il titolare della partita catastale si fosse rivolto al prefetto per provocare tempestivamente la requisizione del prodotto, avrebbe dovuto essere esentato dalle sanzioni, intendendosi così costituire un giusto premio per la diligenza dimostrata dalla parte interessata al recupero del grano, che, a norma di legge, deve essere conferito all'ammasso.

Si dichiara, quindi, contrario all'emendamento Napoli e presenta il seguente emendamento:

aggiungere al secondo comma, dopo la parola: «recuperato», le altre: «a richiesta dell'interessato».

NAPOLI osserva che colui che non ha adempiuto all'obbligo del conferimento, lo ha fatto, evidentemente, allo scopo di vendere il grano non conferito.

GERMANA', *relatore*, fa notare che il prefetto, pur avendo la facoltà di confiscare il grano, può tuttavia non avvalersi di tale potere, obbligando invece l'evasore a pagare una somma pari a dieci volte il valore del cereale non conferito. Se, però, l'interessato concorre con l'autorità governativa per fare requisire il quantitativo destinato all'ammasso, venendo a mancare il danno, cessa la ragione di applicare la sanzione.

TAORMINA osserva che, in tal caso, si avrebbe disparità di trattamento.

GERMANA' *relatore*, ribadisce che può verificarsi il caso che un individuo sia stato er-

roneamente iscritto nell'elenco, in quanto intestatario della partita catastale, senza peraltro avere possibilità di reclamo.

NAPOLI obietta che all'ultimo comma è prevista la possibilità del reclamo all'Assessore.

GERMANA', *relatore*, osserva che la stessa non può, però, essere considerata efficiente per tutti i possibili casi di errore.

NAPOLI premette che dall'emendamento Germana sorge anzitutto una questione di carattere procedurale in quanto con esso si tende ad inserire nel secondo comma del disegno di legge una disposizione tolta dal primo comma a seguito dell'approvazione di un emendamento soppressivo.

Rileva, quindi, che comunque il fatto che il grano sia stato recuperato a mezzo della requisizione non esclude il mancato conferimento. Osserva, al riguardo, che l'attuale discussione è preliminare a quella che verrà fatta in seguito, relativamente all'ultimo capoverso, nel quale è contenuta la più sostanziale modifica al decreto legislativo nazionale, introdotta nel disegno di legge elaborato dalla Commissione. Questa a differenza di quanto è stabilito nel provvedimento legislativo dello Stato, ha ritenuto di attenuare la misura delle sanzioni nei confronti degli evasori.

Infatti al primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo nazionale, che è articolato in modo organico, è fissata una prima penale per l'ipotesi di mancato conferimento, consistente nella totale requisizione di tutto il prodotto, e cioè sia della quantità soggetta allo obbligo del contingentamento sia di quella libera. Nel secondo comma, è stata prevista, per gli evasori, un'altra penale, in aggiunta alla precedente, in quanto si è stabilito il pagamento all'Erario di una somma pari a dieci volte il valore del cereale non conferito. Nella ipotesi, inoltre, di mancato recupero, l'evasore è punito mediante pagamento di venti volte il valore. Non vede, quindi, la possibilità di realizzazione pratica della ipotesi prospettata dall'onorevole Germana, e cioè che possa essere lo stesso evasore a sollecitare il recupero del cereale da lui sottratto e nascosto.

GERMANA', *relatore*, darà dei chiarimenti al riguardo.

NAPOLI replica che il caso supposto dall'onorevole Germana non potrà mai verificarsi, e che sarebbe, d'altronde, veramente inconcepibile concedere una agevolazione all'evasore nel caso in cui la sollecitazione per la requisizione venisse fatta da un terzo. Dopo avere richiamato l'Assemblea al principio di ordine generale, per cui le leggi da questa emanate, devono essere osservate ed attuate

in modo assoluto, — anche per il loro riflesso politico — fa rilevare che l'Assemblea stessa non può regolamentare la materia delle sanzioni a carico degli evasori in misura inferiore a quella stabilita dallo Stato per tutte le altre regioni.

GERMANA', *relatore*, osserva che, nel caso in questione, gli evasori verrebbero, invece, ad essere puniti in misura maggiore.

NAPOLI ribadisce che l'Assemblea può modificare qualsiasi legge nazionale, ove lo stimi necessario; ma, nel caso in specie, la modifica proposta dalla Commissione non è ammissibile, oltre tutto, per le ripercussioni che importerebbe nel campo nazionale, indipendentemente, poi, dalle considerazioni che spetterà, a proposito dell'ultima parte dell'articolo in esame, relativamente alla competenza dell'Assemblea in materia penale. Non si rende, d'altra parte, conto delle ragioni che hanno spinto la Commissione ad essere generosa nei confronti di coloro che non soltanto vogliono evadere, ma contravvenire alle leggi dell'Assemblea. Concludendo, ritiene che mentre per quel che riguarda il suo emendamento l'Assemblea sia ormai in grado di giudicare, essendo stato esso ampiamente chiarito, per quanto concerne l'emendamento Germana il Presidente dovrebbe anzitutto stabilire se ci sia o meno una preclusione, avendo l'Assemblea accolto, a proposito della approvazione del primo comma, la soppressione dell'inciso: «anche su istanza dei proprietari, usufruttuari ed enfiteuti».

GERMANA', *relatore*, chiarisce che può verificarsi il caso di un proprietario che, pur avendo dato in affitto le sue terre, venga iscritto nell'elenco quale intestatario delle partite catastali. In tal caso il proprietario, pur non disponendo di grano, sarebbe tenuto al conferimento, mentre il conduttore a carico del quale non è stato fissato alcun imponibile di produzione — non avendo il proprietario presentato alcun piano di riparto — sarebbe esente da tale obbligo. Si commetterebbe, in tal caso, una ingiustizia punendo il proprietario per il mancato conferimento, mentre non potrebbe essere punito il conduttore, che in realtà sarebbe il vero ed unico evasore. Il suo emendamento, pertanto, mira a far sì che non vengano applicate sanzioni nei confronti di quel proprietario che si faccia parte diligente, mediante una sua denuncia, ponga l'autorità governativa in condizioni di recuperare il grano.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, condivide le osservazioni dell'onorevole Napoli. Indipendentemente dall'es-

me della questione di ordine generale, circa la competenza dell'Assemblea a modificare una disposizione penale dello Stato, non ritiene giusto che si crei una sperequazione di trattamento circa le sanzioni da applicare agli evasori siciliani nei confronti di quelli delle altre regioni, anche perchè, attenuandosi le sanzioni, si verrebbe a sminuire l'efficacia e la possibilità di attuazione della legge. Lo emendamento Napoli dovrebbe, pertanto, essere accolto, anche perchè, determinando una penale differente — dieci o venti volte il valore del cereale conferito — a seconda che il grano venga o meno recuperato a mezzo di requisizione, risponde alle finalità che la legge intende perseguire, e cioè al soddisfacimento, mediante l'ammasso, delle esigenze dell'interesse collettivo.

Dichiara, poi, di essere contrario all'emendamento Germanà, poichè con lo stesso si intende far rientrare nella legge quella disposizione, già contenuta nel primo comma dello stesso articolo 10, che l'Assemblea ha respinto con una sua votazione.

PRESIDENTE, poichè i due emendamenti dell'onorevole Napoli sono strettamente connessi fra loro, li pone ai voti contemporaneamente.

(Sono approvati)

Dopo aver dichiarato che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Napoli al 1° comma, con cui è stato soppresso l'inciso «anche su istanza dei proprietari, usufruttuari ed enfiteuti» non può porre in votazione l'emendamento Germanà, mette ai voti il secondo comma dell'articolo 10, con le modificazioni di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Pone quindi ai voti il terzo ed il quarto comma.

(Sono approvati)

Comunica che al quinto comma sono stati proposti dall'onorevole Napoli i seguenti emendamenti:

sopprimere l'articolo: «il» davanti la parola: «ricorso»;

sopprimere la parola: «regionale».

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, propone la soppressione dell'intero comma, in quanto, con lo stesso, si verrebbe a stabilire una facoltà di reclamo, la cui risoluzione si demanderebbe all'Assessore all'agricoltura, il quale non avrebbe alcuna libertà e discrezionalità di giudizio, avvenendo la iscrizione nei ruoli in base agli elenchi già predisposti e pubblicati dall'U.C.S.E. A., contro i quali sono stati disposti mezzi ordinari di reclamo in favore dei proprietari o

degli obbligati all'ammasso. D'altra parte, la iscrizione nel ruolo esecutivo da parte della Intendenza di finanza avviene in forma automatica, sia in relazione ai ruoli di contribuzione sia con l'applicazione della maggiorazione di dieci o venti volte il valore del cereale, a seconda che questo sia stato recuperato o meno. Non avendo l'Assessore all'agricoltura alcuna facoltà di modificare i contingenti o di diminuire l'ammenda, non comprende per qual motivo debba prevedersi la possibilità di un reclamo all'Assessore stesso.

PRESIDENTE propone di mettere prima in votazione gli emendamenti Napoli che sono soltanto di natura formale.

NAPOLI obietta che bisogna prima discutere se porre ai voti la proposta di soppressione dell'intero comma, alla quale è contrario, in quanto, indipendentemente dall'esatta osservazione fatta, in proposito, dall'onorevole Germanà — il quale ravvisa in tale reclamo l'unica possibilità di difesa contro errori commessi in danno di coloro che devono conferire all'ammasso — è del parere che si debba dare la possibilità di ricorrere all'Assessore che, rappresentando la massima autorità in materia, avrà modo di consultare i vari uffici ed emettere le giuste decisioni, disponendo, ove ne sia il caso, il rimborso di quanto è stato ingiustamente pagato. D'altra parte, tutta la legislazione italiana è fatta a base di reclami e di impugnazioni, e non si deve quindi far sì che lo stesso Assessore — anchè se ciò dovesse verificarsi in un sol caso su un milione — debba in avvenire rammaricarsi, a causa della soppressione del comma in questione, di non aver potuto porre rimedio a delle ingiustizie.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, insiste nel suo emendamento poichè ritiene che la disposizione contenuta nel comma, di cui propone la soppressione, sia perfettamente inutile e serva soltanto a far sì che si affastellino sul tavolo dell'Assessore all'agricoltura migliaia di reclami provenienti da tutta la Sicilia.

L'Assessore, infatti, mentre da un canto non può apportare alcuna variazione al contingente assegnato a ciascuno nei singoli comuni e già reso pubblico ai fini delle iscrizioni nei ruoli — per i quali sono stati riaperti i termini per reclamare —, non può nemmeno influire sulle operazioni di ammasso nè sulle penalità da applicare nei casi di evasione, ottenendosi queste con un semplice calcolo aritmetico.

Dopo aver ricordato che, per i contributi unificati, sono stati proposti circa 30 mila reclami, ne deduce che, data l'importanza del-

la materia di cui trattasi, gli eventuali reclami ammonterebbero a circa 60-70 mila, con la evidente conseguenza che rimarrebbero per la maggior parte inevasi. Insiste, pertanto, nell'emendamento soppressivo, e propone, in via subordinata che, ove l'Assemblea voglia prevedere la possibilità di un reclamo, venga stabilito che questo vada proposto, al fine di renderne possibile l'esame, agli organi provinciali, che hanno compilato i ruoli.

FRANCHINA trova strano che l'Assessore all'agricoltura voglia rinunciare ad un potere che l'Assemblea, d'accordo con la Commissione legislativa, vorrebbe attribuirgli. Il ragionamento addotto per rifiutare tale potere, che importa un onere, non gli sembra, infatti, perfettamente chiaro.

Pur ammettendo che i reclami potrebbero essere molto numerosi, osserva che, in considerazione dei singoli casi che potrebbero verificarsi, bisognerebbe dare la possibilità al cittadino, ingiustamente iscritto nei ruoli, di proporre reclami. Le formalità elencate dall'onorevole La Loggia importano, infatti, una diligenza presunta, ma non escludono la possibilità che un cittadino, che abbia trascurato di reclamare tempestivamente, si veda inaspettatamente minacciato da una esecuzione che importa per lui un pagamento, nonostante questo non sia dovuto.

La legge deve prevedere anche un caso simile e far sì che possa esser proposto reclamo all'Assessore all'agricoltura o ad un altro organo.

Stima, pertanto, che il comma debba esser mantenuto, perchè, altrimenti, verrebbe esclusa la possibilità di riparare ad eventuali errori.

NAPOLI fa presente che il reclamo non soppesce l'esecuzione.

GERMANA', *relatore*, premesso che nella legge di cui trattasi tutto si presume, compresa la conoscenza che il cittadino dovrebbe avere della sua iscrizione nell'elenco degli obbligati al conferimento, insiste, a nome della Commissione, per il mantenimento del comma in questione, con il quale si dà la possibilità al cittadino, che, pur non essendo legalmente tenuto al conferimento, è esposto al grave rischio di dover pagare la penale, di ricorrere all'ultima ora, e cioè quando è già stato compilato il ruolo, all'autorità superiore. Questa costituirebbe l'unica garanzia prevista dalla legge a favore del cittadino, essendo stato respinto, prima in sede di Commissione e poi in Assemblea, l'emendamento al secondo comma dell'articolo in esame, da lui proposto al fine di rendere giustizia a quel

cittadino che venisse indebitamente iscritto nell'elenco degli obbligati al conferimento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritira la proposta di sopprimere il quinto comma e presenta il seguente emendamento sostitutivo del comma stesso:

«Contro l'iscrizione al ruolo ed entro 30 giorni dalla pubblicazione è ammesso ricorso al Comitato provinciale ammassi».

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dichiara di essere contrario a tale emendamento sostitutivo.

NAPOLI osserva che, mediante il comma in questione, si vorrebbe accordare un potere eccezionale ad un organo supremo, e ciò in quanto si tratta di una materia delicatissima. Ritiene pertanto che, ove tale potere venisse invece sminuito affidandolo a comitati e sottocomitati la cui attività non ha avuto risultati apprezzabili, si verrebbe a frustrare lo spirito del comma stesso.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, fa notare che i comitati sono presieduti dal prefetto.

NAPOLI, dopo aver ribadito che tali comitati non hanno mai dato risultati apprezzabili, precisa che il ricorso previsto al quinto comma dell'articolo in esame si riferisce a casi di natura eccezionale.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che non è logico prevedere un reclamo di natura eccezionale senza peraltro precisarne i termini di presentazione.

NAPOLI replica che, ove si stabilisse il termine di 30 giorni, praticamente si verrebbe a compromettere l'ammasso.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, fa notare che potrebbe, comunque, proporsi sempre il reclamo contro la iscrizione a ruolo.

NAPOLI ribatte che tale possibilità di reclamo non costituisce una innovazione, essendo anche prevista nel decreto legislativo nazionale, ma che la Commissione legislativa ha voluto accentrare la facoltà di esame dei reclami nella maggiore autorità regionale, anzichè frazionare attraverso le varie competenze. Insiste pertanto per l'approvazione del comma, senza alcun emendamento, sicuro della particolare abilità dell'Assessore all'agricoltura a disimpegnarsi con tatto e giustizia.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento sostitutivo La Loggia.

(E' respinto)

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Russo ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al quinto comma il seguente: «Infra trenta giorni dalla pubblicazione del ruolo di cui al comma precedente è ammesso ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste».

GERMANA', *relatore*, osserva che la Commissione ha ritenuto superfluo fissare un apposito termine, in quanto la legge sulla riscossione prevede, come rimedio ordinario, il reclamo contro il ruolo entro il termine di sei mesi dalla notifica dell'intimazione da parte dell'esattore. Tale termine potrebbe essere rispettato anche nel caso in questione, in quanto le operazioni di ammasso non verrebbero a subire alcun danno in conseguenza del reclamo e dell'eventuale sospensione, disposta dall'Assessore, che ne ha la facoltà, nonostante ciò non sia esplicitamente indicato nella legge regionale. Stima pertanto che, essendo nella facoltà dell'Assessore accordare o meno la sospensione, e non potendo derivare alcun danno dalla prescrizione in altra legge di un termine maggiore, si debba lasciare la dizione, così come è prevista nel quinto comma. Trattandosi, nella fattispecie, di recuperare una somma, ed essendo divenuto l'evasore — una volta iscritto a ruolo — un contribuente, questo deve essere considerato come tale e deve potere giovare dei rimedi che la legge concede normalmente ai contribuenti.

Conclude, pertanto, affermando che non vi è alcuna ragione per ridurre il termine previsto dalla legge sulla riscossione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che l'interpretazione data dall'onorevole Germana non può ritenersi esatta, perchè, ove lo fosse, non sarebbe stato necessario prevedere una disposizione eccezionale sul reclamo. Non basta stabilire che il reclamo in materia fiscale viene deciso dall'Assessore all'agricoltura, ma è necessario dare ulteriori disposizioni al riguardo, onde impedire che esso possa apparire l'unico reclamo possibile, e ciò a differenza di quanto è stabilito per qualsiasi altro contribuente. Bisogna, invece, non lasciar dubbi sul fatto che il contribuente, iscritto nello speciale ruolo in questione per un onere che diventa fiscale, possa giovare delle medesime norme che regolano i reclami di tutti gli altri contribuenti iscritti in altri ruoli, e ciò per evitare possibili confusioni. E' necessario specificare se il reclamo all'Assessore sostituisca quello ad altra autorità o se il contribuente abbia la possibilità di ricorrere esclusivamente prima alla Commissione di primo grado e poi, in sede di appello, all'Assessore. E' comunque indi-

spensabile, a suo avviso, che si stabilisca, quanto meno, il termine per la proposizione del reclamo.

GUGINO dichiara che la maggioranza della Commissione legislativa concorda sulla necessità di precisare, nel comma in esame, che il reclamo all'Assessore si debba proporre entro 60 giorni dalla iscrizione a ruolo.

NAPOLI rileva che tale termine dovrebbe decorrere dalla pubblicazione del ruolo.

GERMANA' *relatore*, sarebbe d'accordo circa l'opportunità di fissare un termine diverso da quello ordinario, ma, per quel che riguarda la decorrenza di questo — appunto per fissare una data certa —, riterrebbe necessario riferirsi anzichè alla pubblicazione del ruolo, che può sfuggire all'interessato, alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'esattore o alla notifica dell'intimazione di pagamento, e cioè al giorno in cui l'interessato viene a conoscenza del canone tributario.

PRESIDENTE richiama l'attenzione della Assemblea sul fatto che è stato approvato l'articolo 4, nel quale si stabilisce l'invio del ruolo all'esattore per la riscossione.

NAPOLI osserva che il sistema fiscale italiano si basa sulla pubblicazione del ruolo.

GERMANA', *relatore*, ritiene che quanto costituisce oggetto dell'attuale discussione non sia in contrasto con l'articolo 4 già approvato.

PRESIDENTE fa notare che non potrebbe fissarsi un termine, in quanto l'intendente di finanza non ha l'obbligo di notificare il decreto.

GERMANA', *relatore*, rileva che si sta discutendo circa l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, che presuppone la pubblicazione di questo e la conseguente conoscenza da parte dell'interessato. Fa notare che bisogna trovare quale sia il rimedio ordinario, accordato dalla legge al contribuente, che non si sia difeso dinanzi la Commissione.

PRESIDENTE osserva che, in tal caso, il termine non dovrebbe decorrere dalla data del decreto, ma da quella della notifica.

GERMANA', *relatore*, precisa che deve decorrere dal giorno della notifica dell'avviso di pagamento. La legge di riscossione si riferisce, infatti, alla pubblicazione del ruolo, in quanto distingue l'ipotesi della pubblicazione nel comune di residenza del debitore, da quella della pubblicazione in un comune diverso. In tale ultimo caso, il termine decorre dalla data della intimazione di pagamento o dalla notifica della cartella.

PRESIDENTE precisa che il termine decorre dalla data della pubblicazione del ruolo.

GERMANA', *relatore*, ribadisce che quanto afferma il Presidente avviene normalmente; ma, quando la pubblicazione è fatta in un comune che non sia quello di residenza del debitore, il termine decorre dalla data di notifica dell'avviso di pagamento o della relativa cartella.

PRESIDENTE osserva che, pertanto, l'emendamento dell'onorevole Russo dovrebbe essere modificato nel modo seguente: « Infra 30 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di pagamento... »

NAPOLI fa notare all'onorevole Germana che il sistema tributario in vigore parte dallo accertamento, dal ruolo e dalla pubblicazione del ruolo e che può proporsi opposizione avverso tale pubblicazione.

GERMANA' *relatore*, osserva che non si può fare opposizione contro l'accertamento.

NAPOLI precisa che il ruolo, divenuto esecutivo per mancanza di opposizione, è trasmesso all'esattore. Nel caso in cui il cittadino non provveda a pagare, l'esattore notifica al contribuente la cartella di pagamento ed il precetto a pagare, dando così inizio alla procedura esecutiva, il cui titolo è costituito dal ruolo. Osserva che l'attuale discussione non verte su una fase del procedimento di esecuzione forzata, bensì riguarda l'accertamento per la compilazione del ruolo. Questo, dal giorno della sua pubblicazione, è inoppugnabile.

GERMANA', *relatore*, obietta che è previsto, però, per i cittadini che non risiedono nel comune dove è pubblicato il ruolo, la possibilità di ricorrere, anche se siano decorsi i termini.

NAPOLI fa notare che, nel corso della discussione, si è finito con l'assimilare la iscrizione al ruolo di cui trattasi, a quella dei ruoli dei contribuenti ordinari, con la conseguente parificazione degli evasori a tutti gli altri contribuenti, per cui si sarebbero dovute applicare le norme contenute nella legge generale in materia tributaria.

Trattandosi invece di una legge di eccezione, di specie e non di carattere generale, è stato previsto un rimedio solo avverso la pubblicazione del ruolo, disponendosi la facoltà di proporre reclamo all'Assessore alla agricoltura. Si è infatti stabilito che tale reclamo deve essere presentato a questo ultimo Assessore e non già a quello per la finanza, in quanto non si tratta di un vero e proprio tri-

buto, ma di un tributo conseguente al mancato conferimento del grano all'ammasso.

Prospetta inoltre la necessità che venga stabilito un termine diverso da quello previsto dalla legge fiscale, non trattandosi nella specie di materia tributaria, nonostante che, in seguito al mancato conferimento, il cittadino sia obbligato a pagare un tributo. Pur essendo il reclamo in questione un rimedio eccezionale — che non va confuso con quelli di prima o di seconda istanza —, è tuttavia necessario stabilire una data, oltre la quale non potranno più essere presentati ricorsi.

PRESIDENTE osserva che, in sostanza, il ricorso all'Assessore all'agricoltura avrebbe l'effetto di sospendere l'esecutorietà del ruolo e che, pertanto, il termine dovrebbe decorrere dal giorno della pubblicazione del ruolo stesso.

NAPOLI condivide tale osservazione.

GUGINO presenta il seguente emendamento:

inserire nel quinto comma dopo le parole: « è ammessa » le altre: « infra 60 giorni dalla sua pubblicazione ».

Rileva che la data di pubblicazione del ruolo costituirebbe un riferimento sicuro.

RUSSO presenta il seguente emendamento sostitutivo del quinto comma, che assorbe quello da lui stesso precedentemente proposto:

« Contro l'iscrizione a ruolo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo di cui al comma precedente, è ammesso ricorso all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste ».

GERMANA', *relatore*, fa osservare, in merito ai suddetti emendamenti, che la legge non prevede la pubblicazione del ruolo, ma che questo viene soltanto compilato dall'intendente di finanza in base ai dati a lui comunicati.

PRESIDENTE propone di fare riferimento alla data dell'avviso di pagamento, e di adottare il termine di 30 giorni, rilevando che la data di pubblicazione del ruolo è praticamente quella in cui esso viene inviato all'esattore.

GERMANA', *relatore*, obietta che la pubblicazione del ruolo è cosa ben diversa dall'avviso di pagamento, in quanto esige che il ruolo stesso sia tenuto agli albi almeno per dieci giorni. Non essendovi una data di pubblicazione del ruolo, insiste perchè si faccia riferimento alla data di notifica dell'avviso di pagamento.

PRESIDENTE fa osservare che si potrebbe fare decorrere il termine dalla data del decreto dell'intendente di finanza.

GERMANA', *relatore*, obietta che non è prevista l'emanazione di un decreto da parte dell'intendente.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiede una breve sospensione della seduta, affinché si possa concordare un unico emendamento sulla base della discussione svoltasi.

PRESIDENTE chiede se la richiesta sia appoggiata.

(E' appoggiata)

(La seduta, sospesa alle ore 21,15, è ripresa alle ore 21,40)

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, fa rilevare che, per l'impostazione generale della legge, l'ammasso per contingente rappresenta presso a poco una imposta in natura che, se non è pagata in natura, viene corrisposta con un contro-valore fissato per legge in dieci o venti volte. Pertanto, dal momento in cui il ruolo è sottoscritto dall'intendente di finanza e viene reso esecutivo, la materia diviene prettamente fiscale. Chiede, quindi, formalmente che venga interpellata l'Assemblea circa la opportunità di sottoporre il disegno di legge anche all'esame della Commissione per la finanza. (*Commenti e proteste*)

FRANCHINA obietta che la Commissione per la finanza non ha alcun motivo di intervenire nella discussione.

CRISTALDI si dichiara contrario a quanto proposto dall'onorevole La Loggia, osservando che esiste una fondamentale distinzione di principio fra la potestà di stabilire tributi, che, data la materia, rientra nella competenza della Commissione per l'agricoltura, e la riscossione dei tributi, per cui sono competenti gli organi a ciò preposti dalla legge. Ciò premesso, osserva che, ove l'Assemblea volesse porre in discussione, dal punto di vista della sua valutazione, la forma del tributo, potrebbe nascere qualche correlazione con la materia che compete alla Commissione per la finanza; ma, dato che non si vuole alterare la forma di contribuzione stabilita dalla legislazione dello Stato, sottoponendo soltanto a un diritto di ricorso la valutazione della misura del contributo, non vi è alcuna ragione di rinviare il disegno di legge alla Commissione per la finanza, in quanto la particolare procedura della riscossione non coinvolge il principio di imposizione. La Commissione per la agricoltura può, quindi, come ha fatto il Ministero per l'agricoltura, fissare le imposizioni contravvenzionali e, una volta che sia stata determinata l'entità di un singolo contributo contravvenzionale, il contribuente colpito può

istituire, nelle normali forme previste dalle leggi generali e particolari in vigore, il giudizio di revisione, a cui ha diritto in sede amministrativa ed in seguito al quale il contributo diventerà definitivo. Ripete, pertanto, che tutto ciò non rientra per nulla nella competenza della Commissione di finanza, dato che non si tratta della soppressione, o della istituzione *ex novo*, di un tributo o di una erogazione di somme, ma di un tributo già fissato dalla legge, la cui revisione, in sede di riscossione, rimane di spettanza dei competenti organi amministrativi.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, in ordine alla questione sollevata dall'onorevole Cristaldi, ritiene necessario rifarsi ai precedenti del disegno di legge, facendo presente che il provvedimento adottato in campo nazionale, a cui l'odierna discussione si richiama, è stato emanato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'agricoltura, di concerto con quelli delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'industria e commercio. Con esso si è istituito un onere finanziario riscuotibile attraverso la procedura fiscale e pertanto, estendendolo alla Sicilia, si viene a creare anche nella Regione un onere fiscale, perchè si rendono riscuotibili, attraverso la procedura fiscale, determinate somme fissate nella misura di dieci o venti volte il prezzo del grano da ammassare. Si viene, in sostanza, a imporre un vero e proprio tributo, al cui mancato pagamento si ricollega persino l'arresto. Per tali motivi, insiste affinché il disegno di legge sia inviato alla Commissione per la finanza. (*Commenti - Dissensi*)

NAPOLI nega che, col disegno di legge in discussione, si imponga un tributo.

CRISTALDI precisa che si tratta di una contravvenzione.

STARRABBA DI GIARDINELLI fa osservare che il decreto del Presidente della Regione, di cui si discute, è stato emanato di concerto soltanto con gli Assessori all'agricoltura ed alla alimentazione, e non con quello alla finanza.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ribadisce la necessità di sentire la Commissione per la finanza anche perchè si vuole stabilire una speciale procedura di ricorso contro ruoli che sono già stati resi esecutivi dall'intendente di finanza, istituendo un ricorso eccezionale e straordinario, diverso da quelli previsti dalle vigenti leggi sulla riscossione.

Rilevato in proposito che, una volta formato il ruolo, non vi è alcuna differenza fra

quello relativo ad un'ammonda e quello relativo, ad esempio, all'imposta di R. M. o alla imposta fondiaria, fa osservare che gli eventuali ricorsi devono tutti seguire la normale procedura stabilita per qualsiasi ruolo.

Afferma, pertanto che, ove si volessero apportare modifiche a tale sistema generale, dovrebbe essere necessariamente interpellata la Commissione per la finanza.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, si sorprende anzitutto che la richiesta dell'onorevole La Loggia sia stata formulata soltanto adesso, dopo che il disegno di legge è stato discusso per circa quindici sedute dalla Commissione per l'agricoltura e in numerose altre dall'Assemblea, durante le quali sono state agitate le più diverse tendenze e opinioni. Aggiunge che il Presidente della Regione, all'atto della emanazione del decreto, della cui ratifica si discute, non ha ravvisato la necessità di sentire l'Assessore alla finanza.

Nel merito della richiesta, sottolinea che essa è stata avanzata soltanto quando si trattava di votare il quinto comma dell'art. 10, che riguarda il ricorso all'Assessore all'agricoltura contro l'iscrizione a ruolo, e cioè per una questione essenzialmente procedurale e amministrativa, che non ha alcuna attinenza con la materia finanziaria. Dichiarò, pertanto, che la Commissione non può accettare tale tardiva ed improvvisa richiesta, che potrebbe avere uno scopo dilatorio e determinare, quindi, gravi conseguenze pratiche.

STARRABBA DI GIARDINELLI fa osservare che l'onorevole La Loggia avrebbe potuto avanzare una tale richiesta solo nella ipotesi prevista dall'articolo 90 del regolamento, il quale stabilisce che « gli emendamenti che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione di finanza e tesoro perchè siano esaminati e valutati nelle conseguenze finanziarie ».

La questione di cui trattasi non riguarda, a suo avviso, i casi previsti dal surriferito articolo e, pertanto, l'emendamento in discussione non deve essere inviato alla Commissione per la finanza.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritira la sua proposta per la parte dell'articolo 10 che è stata già approvata; chiede, però, che venga stabilito se, nel quinto comma dell'articolo in esame, che non è stato ancora votato, si possano introdurre modifiche alle norme sulla riscossione fiscale.

Intende porre il quesito se sia sufficiente precisare al quinto comma soltanto il

termine per la presentazione del ricorso all'Assessore, come si propone nei due emendamenti, ovvero se sia più opportuno regolare la materia uniformandosi alle norme della legge di riscossione in vigore, dato che, secondo quanto è già stato approvato, il ruolo viene trasmesso all'intendente di finanza e da questo all'esattore, perchè lo riscuota a norma della legge sulla riscossione diretta.

Ciò premesso, fa osservare che la procedura prevista nel citato quinto comma costituisce, in ogni caso, una modifica alla legge sulla riscossione fiscale, in quanto prevede la possibilità di proporre il ricorso soltanto all'Assessore, escludendo tutte le altre forme di reclamo in essa contemplate. Ritene, pertanto, che sia necessario il parere della Commissione per la finanza.

PRESIDENTE chiarisce che, con l'approvazione del quarto comma, è già stata stabilita l'esecutorietà del ruolo e quindi, anche ammettendo con il quinto comma la proponibilità del reclamo all'Assessore, si prevede che possono farsi eccezioni, ma non si infirma la predetta esecutorietà.

NAPOLI rileva anzitutto che l'articolo 10 in discussione non è che la fedele riproduzione dell'articolo 8 del D.L.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 888, tranne per quanto riguarda l'ultimo comma di quest'ultimo che è stato soppresso. Il penultimo comma del predetto articolo 8, perfettamente uguale al quarto comma dell'articolo in discussione, si richiama per quanto riguarda i ricorsi, alle comuni norme di garanzia amministrativa per il contribuente, lasciando a questo la possibilità di proporre l'impugnazione nei modi stabiliti dalla legge fiscale. La Commissione, forse ritenendo che l'art. 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato non prevedesse alcun ricorso, ha aggiunto un quinto comma, col quale ha praticamente stabilito una limitazione. Infatti, il predetto articolo 8, non prevedendo alcuna norma di eccezione, si richiama a tutta la legislazione vigente in materia, mentre nel quinto comma in discussione, attraverso la norma eccezionale in esso contenuta, si stabilisce che, per la particolare materia, non si segue la legge generale dello Stato e si escludono pertanto i diversi gradi di giurisdizione relativamente alle impugnazioni del contribuente lasciando a questo la sola possibilità di proporre ricorso all'Assessore.

Senza indagare oltre nelle ragioni che hanno ispirato la formulazione del citato quinto comma, ritiene utile esaminare se sia opportuno approvarlo, una volta accertato che esso è limitativo della legge generale. A tale que-

sito, che può essere risolto dall'Assemblea senza che sia necessario interpellare la Commissione per la finanza, ritiene che si debba rispondere in modo affermativo perchè contrariamente a quanto è stato sostenuto da altri, il pagamento della contravvenzione per il mancato conferimento del grano non costituisce un tributo. E' pertanto necessario seguire una procedura speciale, la quale preveda che il contribuente iscritto a ruolo, che non ha obbedito alle prescrizioni della legge ed è, perciò, un frodatore, possa ricorrere soltanto a una speciale giurisdizione, qual'è quella dell'Assessore.

Fa peraltro osservare che tale speciale procedura è stata implicitamente approvata dall'Assemblea che è stata contraria alla proposta di soppressione del quinto comma. Ritiene, pertanto, che la discussione debba limitarsi ad esaminare l'opportunità di fissare il termine di presentazione del ricorso, come è stato proposto nei due emendamenti e richiesto dall'onorevole La Loggia.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Germanà ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al quinto comma il seguente:
« Entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento da parte dell'esattore è ammesso il reclamo all'Assessore per l'agricoltura e le foreste ».

GUGINO, nel ritirare il proprio emendamento, si dichiara d'accordo con quello testè letto, che rispecchia il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE ricorda che sullo stesso argomento è stato presentato un emendamento dall'onorevole Russo.

BONFIGLIO si dichiara favorevole all'emendamento Germanà e contrario a quello Russo, in quanto si tratta di una sanzione e non già di un tributo. E' del parere che non vi sia da discutere circa la competenza della Regione a stabilire sanzioni, dato che, col provvedimento in esame si recepisce soltanto un provvedimento nazionale per cui in definitiva si applica in Sicilia una sanzione che ha vigore in tutto il territorio dello Stato.

Pertanto la discussione relativa alle sanzioni dovrà limitarsi ad esaminare se queste debbano essere attuate a mezzo dell'esattore o in altro modo. In proposito ricorda che, quando una condanna penale implica una pena pecuniaria, l'esazione del relativo importo viene fatta a mezzo del campione penale, con avviso del cancelliere.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva

che tale procedura non può applicarsi nel caso in ispecie.

BONFIGLIO ha voluto fare soltanto un riferimento analogico. Aggiunge che, comunque, l'esattore si limita a compiere l'atto materiale della riscossione.

ALESSI, *Presidente della Regione*, premesso che la questione che si dibatte è di grande interesse, soprattutto per quella armonia e quel senso di estetica, ai quali, secondo il parere di un famoso giureconsulto, ogni legge deve conformarsi, sottolinea la necessità che le singole norme che dovranno emanarsi non siano in contraddizione col sistema dello ordinamento giuridico nazionale, a meno che il nuovo istituto, che si intende creare, non risponda a particolari esigenze del sistema autonomistico o sia da esso determinato.

Osserva, infatti, che, pur essendosi considerata la particolare contribuzione, a cui si sottopone l'evasore dell'ammasso, come una sanzione, essa non è stata tuttavia configurata come una sanzione penale ordinaria. Comunque, onde evitare incongruenze giuridiche, basterebbe far riferimento al codice penale o al diritto amministrativo o a quello finanziario a seconda della natura della sanzione.

Ciò premesso, afferma che la sanzione di cui trattasi è di natura amministrativo-finanziaria e non già di natura penale, in quanto, in tal caso, dovrebbe essere sottoposta al giudizio del pretore ed eseguita dal cancelliere, come prevede la procedura penale ordinaria, a cui ha fatto cenno l'onorevole Bonfiglio.

Nel disegno di legge in discussione, invece, sono richiamate norme diverse in merito all'accertamento della contravvenzione e agli organi che eseguono la riscossione: è previsto, ad esempio, un particolare Comitato, di cui fanno parte il direttore dello U.P.S.E.A., un funzionario dell'Ispettorato agrario e l'intendente di finanza. Tale Comitato, che ha una sua particolare formazione attinente all'amministrazione ordinaria, per quanto concerne l'accertamento e la riscossione, adotta la legge vigente in materia di riscossione. Questa è attuata dall'esattore, attraverso l'operazione dell'iscrizione a ruolo, trasmesso all'intendente di finanza ed opponibile secondo le norme che sono proprie del relativo ordinamento. Se, pertanto, si volesse modificare tale procedura, si finirebbe col fare una legge « a quattro gambe »: una penale, una amministrativa, una finanziaria e infine una altra rappresentata dalle particolari innovazioni che si verrebbero ad apportare. In tal modo la legge risulterebbe « asinina » e sarebbe quindi saggio consiglio fermarsi a tre sole gambe, senza crearne una quarta.

Fa altresì notare che, essendosi richiamata, dal punto di vista procedurale, la legge sulla riscossione, le impugnative previste dal disegno di legge in discussione non possono che essere quelle in essa contemplate. Concorda, pertanto, col rilievo dell'onorevole Napoli, il quale, richiamando l'articolo 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato, ha osservato che, con il quinto capoverso dell'articolo 10 del disegno di legge, si verrebbero ad escludere tutte le norme stabilite dalla procedura normale in fatto di ricorsi.

A suo avviso, invece, è necessario adottare per intero la legge ordinaria in materia di riscossione anche per una considerazione di opportunità politica, dato che non è possibile pretendere, da una parte, che il Governo eserciti le sue funzioni, e dall'altra, che l'Assessore si sottoponga all'immane lavoro di esperire migliaia di ricorsi. Onde rendere più palese l'incongruenza di un siffatto procedimento, invita l'Assemblea a raffigurarsi cosa avverrebbe se, in campo nazionale, il Ministro dovesse esaminare i ricorsi presentati in tutto lo Stato.

Sarebbe stato, pertanto, opportuno sopprimere il quinto comma o, se mai, aggiungere all'articolo 10 qualche disposizione particolare, in vista delle speciali esigenze della materia. Poichè, però, l'Assemblea ha ritenuto che il quinto comma non dovesse essere soppresso, non resta, a suo parere, che aggiungere un emendamento, per il quale il ricorso all'Assessore sia proponibile soltanto quando sia già stata esperita tutta la normale procedura prevista dalla legge a garanzia del contribuente. Ciò costituirebbe evidentemente un ripiego, ma rappresenterebbe l'unica soluzione possibile per ovviare agli inconvenienti prodotti dal mancato accoglimento dell'emendamento soppressivo La Loggia.

Concludendo, propone che il quinto comma dell'articolo 10 sia modificato nel senso che il ricorso all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste possa essere proposto nel termine di giorni 30 dall'esaurimento definitivo di tutti i mezzi di reclamo previsti dalle vigenti leggi di riscossione. Presenta, pertanto, il seguente emendamento:

sostituire al quinto comma il seguente:

«Allorchè siano definitivamente esauriti i mezzi di reclamo previsti dalle vigenti leggi di riscossione è ammesso ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel termine di trenta giorni dall'esaurimento definitivo di detti mezzi di reclamo ».

GERMANA', relatore, chiede all'onorevole Alessi di specificare a quali mezzi di reclamo intenda riferirsi.

ALESSI, Presidente della Regione, precisa

che sono quelli previsti dalla legge di riscossione con la condizione del *solve et repete* e cita, ad esempio, il caso del reclamo per errore di persona.

Conclude affermando che, ove si ammettesse il ricorso all'Assessore, si avrebbe in Sicilia un ulteriore aggravio giurisdizionale dopo l'esaurimento dei mezzi normali di reclamo.

Pur esprimendo il dubbio che possa modificarsi in materia di procedura ordinaria la istituzione prevista dalle leggi generali, rileva che, almeno attraverso tale soluzione, si eviterà un troppo vivo contrasto con le leggi medesime.

NAPOLI, data l'ora tarda e la stanchezza dell'Assemblea, ed in considerazione della notevole importanza e complessità dell'argomento, propone di rinviare a domani il seguito della discussione sul quinto comma dell'articolo 10.

(Così resta stabilito)

La seduta termina alle ore 22,35.

La seduta è rinviata a domani, sabato 17 luglio, alle ore 10, col seguente ordine del giorno:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge: «Ratifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 31 ottobre 1947, n. 82, concernente la determinazione dei contingenti dei cereali da conferire ai Granai del Popolo per l'annata agraria 1947-48» (64).
2. — Discussione del disegno di legge di iniziativa parlamentare:
— *Montemagno*: «Trasformazione della Scuola tecnica agraria di Caltagirone in Istituto tecnico agrario» (129).
3. — Ordine del giorno dell'onorevole Cusumano Geloso, inerente all'interpellanza svolta dallo stesso nella seduta del 12 luglio 1948, relativa alla gravissima crisi che travaglia la Stazione R.A.I. di Palermo.
4. — Svolgimento delle seguenti interpellanze:
 - a) *Ausiello, Colajanni Pompeo, T'ormina*: «sulle manifestazioni di banditismo a Palermo»;
 - b) *Ardizzone*: «sulle aggressioni avvenute alla «Pianotta di Vicari» ed in località «Bagni»;
 - c) *Adamo Domenico*: «sui provvedimenti per impedire la delinquenza stradale durante i prossimi lavori di mietitura»;

- d) *Semeraro, Gallo Luigi, Montalbano, Cuffaro, Bosco, Colajanni Pompeo*: «sull'arresto in massa di organizzatori sindacali, di lavoratori e di rappresentanti di partiti politici a Campobello di Licata».
5. — Svolgimento e discussione delle seguenti mozioni:
- a) *Adamo Domenico, Seminara, Stabile, Bonaiuto, Papa D'Amico, Drago, Ardizzone, Marchese Arduino, Caligian, Castorina*: «sulla crisi vinicola»;
- b) *Ausiello, Costa, Potenza, Adamo Ignazio, Cristaldi, Marino, Gugino, Colajanni Pompeo, Pantaleone, Semeraro*: «sulla crisi vinicola»;
- c) *Drago, Beneventano, Cacopardo, Callabiano, Caligian, Gallo Concetto, Germanà, Bongiorno Vincenzo, Papa D'Amico, Seminara, Adamo Domenico*: «sulla equa partecipazione della Sicilia ai vantaggi del piano di aiuti Marshall»;
- d) *Montalbano, Cuffaro, Colajanni Pompeo, Semeraro, Contese, Ramirez, Potenza, Ausiello, D'Agata, Colajanni Luigi*: «sulla equa partecipazione della Sicilia ai vantaggi del piano di aiuti Marshall».
6. — Svolgimento delle seguenti interrogazioni:
- a) *Napoli*: «sull'attuazione del piano Marshall in Sicilia»;
- b) *Napoli*: «sui finanziamenti alle industrie siciliane in relazione al decreto 1.11.1944, n. 366»;
- c) *Napoli*: «sulla rappresentanza degli interessi siciliani nel C.I.R. ».